



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 5

N.19

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di GIUGNO, alle ore 15:00, presso la sala riunioni aziendale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Eugenio Del Curto	Presidente	X	
Gianmario Svanosio	Vice Presidente	X	
Pietro Carnini	Consigliere	X	
Pietro Ricciardini	Consigliere		X
Matteo Schena	Consigliere		X

Assume la presidenza il Sig Eugenio Del Curto nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Si dà atto che il Consigliere Svanosio è raggiunto telefonicamente durante l'intera seduta del Consiglio di Amministrazione.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Ufficio d'Ambito dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n.47 del 16 luglio 2012, recante "Costituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in attuazione della Legge Regionale n.21 del 27 dicembre 2010";
- il decreto del Presidente della Provincia n.23 del 12 settembre 2012, con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 dell'art.9 dello Statuto aziendale, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 5

- il decreto del Presidente della Provincia n.26 del 02 luglio 2013, con il quale è stato nominato un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in sostituzione di membro dimissionario;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.02 del 25 settembre 2013, con il quale è stato nominato il Direttore dell'Azienda per il periodo 1 dicembre 2013 – 30 novembre 2016;

RICHIAMATI ALTRESI'

- la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo d'intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);

RITENUTO necessario adeguare lo schema di Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio, allegati inclusi, a seguito dell'affidamento avvenuto in data 4 aprile 2014 con le deliberazioni sopra citate, in forza del mandato avuto dal Consiglio provinciale di integrare/modificare il testo nelle parti non sostanziali;

VISTO il documento "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio", composto da n.34 articoli e n.5 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13.01.2014, Allegato 3 – Contratto di servizio relativo alla gestione del SII e schema di protocollo d'intesa, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII, Allegato 5 – Penali per eventuali inadempienze del gestore d'ambito agli obblighi stabiliti in convenzione), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., Dlgs 267 del 18 agosto 2000, espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., Dlgs 267 del 18 agosto 2000, espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di definire il documento "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio", composto da n.34 articoli e n.5 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13.01.2014, Allegato 3 – Contratto di servizio relativo alla



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 3 di 5

gestione del SII e schema di protocollo d'intesa, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII, Allegato 5 – Penali per eventuali inadempienze del gestore d'ambito agli obblighi stabiliti in convenzione), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; in forza del mandato avuto dal Consiglio provinciale di integrare/modificare il testo nelle parti non sostanziali;

2. di incaricare il Presidente del Consiglio di Amministrazione per la sottoscrizione della "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio e relativi allegati", a seguito della deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 4 aprile 2014;
3. che la presente deliberazione verrà pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 5

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Geom. Eugenio Del Curto



Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Sondrio, li 25 giugno 2014

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Sondrio, li 25 giugno 2014

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi





UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 5

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio presso la sede dell'Azienda e all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, **25 GIU. 2014**

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi





UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 26

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio**

Eugenio Del Curto

**L'Amministratore Delegato di
S.Ec.Am. S.p.A.**

Gildo De Gianni



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 26

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 25, del mese di giugno, a Sondrio, nella sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, sita in Sondrio - via Trieste 8, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

1. Eugenio Del Curto, nato a Chiavenna (SO) il 18.11.1968, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio, Codice Fiscale DLGNE68S18C623E, costituito quale Azienda speciale della Provincia di Sondrio, che in seguito sarà indicata più brevemente "Autorità d'Ambito" oppure "Ufficio d'Ambito", il quale è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 19.02.2014;

Al fine della stipula della presente convenzione si dà atto che il soggetto competente è la Provincia di Sondrio, Ente responsabile dell'ATO ai sensi dell'art.48, comma 1, della Legge Regionale n.26/2003 e ss.mm.ii., la quale esercita le proprie funzioni tramite l'Ufficio d'Ambito, sua azienda speciale ai sensi dell'art.114 del TUEELL.

2. Gildo De Gianni, nato a Cino (SO) il 12.01.1959, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am. S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Gestore", con sede in Sondrio, via Trieste n.36/A, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Sondrio 80003550144, autorizzato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione della medesima società del 11.03.2014;

i quali convengono e stipulano la seguente convenzione.

L'Ufficio d'Ambito, costituito come Azienda speciale con delibera del Consiglio Provinciale n.47 del 16 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 della legge regionale n. 26 del 2003,

AFFIDA

dal giorno indicato dall'art. 3 che segue e per la durata di venti anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio, elencati nell'Allegato 1, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am. S.p.A., con sede in Sondrio, via Trieste n.36/A, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Sondrio 80003550144, alle condizioni indicate nella presente convenzione di affidamento e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

La Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., ovvero S.Ec.Am. S.p.A., di seguito denominata "Gestore", rappresentata dal Sig Gildo De Gianni

ACCETTA

di gestire i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio e di fornire agli utenti il Servizio, conformemente alla presente convenzione, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 26

Art. 1 – Affidamento del servizio pubblico – regime giuridico prescelto

1. L'Ufficio d'Ambito, come sopra rappresentato, al fine del superamento della frammentazione esistente delle gestioni, diverse delle quali non conformi, ed alla costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'Ambito Territoriale Ottimale, ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito detto anche, più brevemente, "Servizio") al Gestore alle condizioni indicate nella presente convenzione.
2. L'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, ha effettuato – giusta deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 in Allegato 2:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.
3. L'Ufficio d'Ambito altresì ha verificato, relativamente al Gestore:
 - a) la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;
 - b) l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il Servizio Idrico Integrato o quota parte di esso;
 - c) l'esclusività del Servizio a favore dei suddetti soci;
4. L'Ufficio d'Ambito ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art.34, comma 20 e seguenti del DL 179/2012, convertito in legge 221/12. In particolare, con deliberazione n.15 dell'8 maggio 2013 è stata approvata la Relazione predisposta ai sensi dell'articolo su richiamato; tale Relazione è stata poi approvata dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n.1 del 25 giugno 2013 e dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013; successivamente, con nota prot.1623 del 07 febbraio 2014, S.Ec.Am. S.p.A. ha comunicato l'assenza di modifiche relativamente ai succitati requisiti comunitari intervenute dalla data di prima approvazione della Relazione;
5. L'ufficio d'Ambito ha altresì verificato, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata e del Soggetto Affidatario nel suo complesso con il concepimento d'effetti del piano di investimenti proposto, il Gestore non potrà autonomamente superare nella gestione il totale dei costi previsti nel piano economico finanziario al netto degli oneri previsti per investimenti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 26

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Il Gestore gestisce i beni di sua proprietà nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio nel territorio di riferimento per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e fornisce agli utenti il Servizio, conformemente alla presente convenzione ed al Piano d'Ambito vigente, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
2. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione, unicamente la tariffa unica d'ambito e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla convenzione e/o dal Piano d'Ambito.
3. L'Ufficio d'Ambito conserva il controllo del Servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.
4. Per tutta la durata della presente convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio e gestire reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni (Allegato 1) nonché gli ulteriori Comuni, o loro porzioni, estranei all'Ambito, ma il cui Servizio è tutto o in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche all'Ambito a fronte di accordi di interambito di cui all'art.47 della legge regionale 26/2003 e/o comunque per disposizioni di Autorità.
5. Il diritto esclusivo di cui al comma precedente è riconosciuto al Gestore anche nella configurazione unitaria, come meglio specificata nella Sentenza della Corte Costituzionale n.307/2009, posseduta alla data della stipula della convenzione. A tal proposito, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il Gestore può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società controllate ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del codice dei contratti, se da tale articolazione non ne derivino svantaggi per l'utenza nell'erogazione del Servizio.
6. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito, avrà facoltà, nei limiti di legge, di includere nuove aree territoriali, purchè contigue.
7. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente comma, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente, come meglio evidenziato agli articoli successivi;
8. Alla data della presente convenzione risultano esistenti sul territorio alcuni gestori "di fatto" nei cui confronti, conformemente alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 26

9. Alla data della presente convenzione risultano operanti sul territorio i gestori "residuali" di cui all'Allegato 2 nei confronti dei quali l'Ufficio d'Ambito si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento attraverso operazioni di conferimento e/o con convenzioni di servizio tese ad ottenere un affidamento complessivo al Gestore della gestione del S.I.I. della Provincia di Sondrio.

Art. 3 - Durata dell'Affidamento

1. La durata della presente convenzione è fissata in venti (20) anni decorrenti dal giorno 01 luglio 2014, o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione della medesima;
2. la gestione diverrà operativa dopo che il Comune e il predetto Gestore ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa/disciplinare, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, il cui schema è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 27 settembre 2013 con deliberazione n.34, da sottoscrivere tra le parti (schema protocollo d'intesa/disciplinare in Allegato 3);
3. l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita al Gestore in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006.
4. La data ultima di consegna delle reti e degli impianti da parte dei Comuni/Proprietari dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di cui al comma 1.

Art. 4 - Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento secondo le modalità indicate all'art.3 della presente convenzione, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà degli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
3. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio stesso, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 6 di 26

4. Le parti danno atto che rientrano tra i primi obblighi del Gestore, necessari per la esclusiva assunzione di responsabilità di cui al comma 3:
 - 4.1 - l'installazione di contabilizzatori di volume alle utenze laddove mancanti, nei primi 5 anni;
 - 4.2 - integrare la gestione del Servizio con le attività messe in atto dai soggetti attuatori delle opere previste nel Piano d'Ambito necessarie al superamento di criticità, prima tra tutte il superamento delle procedure di infrazione comunitaria alla Direttiva 91/271/CEE;
 - 4.3 - entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3, la ricognizione dei costi operativi per le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;
 - 4.4 - entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3, l'effettuazione di uno studio che permetta la quantificazione dei costi ambientali, e quindi la quantificazione stessa, ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;
5. la responsabilità del Gestore, in base alla presente convenzione, è limitata ai danni che dovessero discendere dalle operazioni di gestione di cui alla presente convenzione, per mane la responsabilità dei proprietari delle reti e delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all'ambiente;
6. Al fine del pieno trasferimento di responsabilità di cui ai precedenti secondo e terzo comma, l'Ufficio d'Ambito e gli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale devono, peraltro, permettere libero accesso alle infrastrutture gestite al personale del soggetto Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi fornitori per poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.

Art. 5 - Convenzioni pregresse – Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere al rimborso, ai Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, delle rate residue dovute per i mutui da essi accessi per il finanziamento di reti, impianti ed infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, e secondo i termini e le condizioni inclusi protocolli d'intesa/disciplinari e contratti di servizio che il Gestore (o suoi danti causa) stipulerà con i Comuni stessi, per la presa in carico dei suddetti beni, nei limiti previsti nel piano finanziario. Ogni e qualsiasi modifica degli accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita esclusivamente tra Gestore e Ufficio d'Ambito. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento del Servizio. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del S.I.I., come ora lo è secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Idrico (Delibera AEEG 643/2013).
2. Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in carico dei beni precedentemente sottoscritte dal Gestore affidatario;
3. Sono fatti salvi, se ed in quanto riportati nel Programma degli Investimenti, gli impegni per il Gestore di realizzare le opere di investimento segnalate dal soggetto consegnatario al soggetto Gestore in quanto strumentali al Servizio e necessarie al superamento di criticità riscontrate in sede di primo ingresso;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 7 di 26

4. Sono altresì fatti salvi gli obblighi discendenti da contratti e/o convenzioni non inerenti il Servizio Idrico Integrato, fermo restando in capo al Gestore l'onere di dimostrazione della sostenibilità economica degli stessi e/o i vantaggi che gli stessi apportano alla conduzione del Servizio Idrico Integrato e/o alle politiche di risparmio e corretto utilizzo della risorsa.

Art. 6 - Ulteriori attività

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente contratto, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.
2. Le Parti, attraverso apposita convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente comma.
3. La convenzione di cui al precedente comma dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.
4. Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purchè dette attività, delle quali dovrà tenere specifica evidenza contabile, non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario del complesso aziendale e l'ottimale gestione dei beni oggetto della presente convenzione e/o non determinino aggravii di costi a carico degli utenti.

Art. 7 - Personale

1. L'eventuale trasferimento al Gestore del personale appartenente alle Amministrazioni comunali e alle Aziende / Società che operano nel settore dei Servizi Idrici dell'ATO di Sondrio, è disciplinato dall'art.2112 C.C., dall'art.173 del D.Lgs.152/2006 e dall'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, oltre che dagli esiti dei confronti con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 8 - Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione. Canone non ricognitorio.

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere:
 - a) in proprietàSono beni in proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà.
Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 8 di 26

- b) affidati in concessione al Gestore
I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti Locali, o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio.
2. i beni di cui ai punti a) e b) sono quelli già gestiti dal Gestore alla data di stipula della presente convenzione e quelli che verranno consegnati posteriormente.
 3. Il Gestore si impegna a provvedere, entro massimo 60 mesi dalla stipula del presente atto, all'inventario fisico per categoria e per Comune dei beni di cui al comma precedente, precisandone lo stato di funzionamento e la vita utile residuale.
 4. Entro il termine di cui al comma precedente il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri stabiliti con D.G.R. del 21 novembre 2007, n.8/5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d), l.r. n. 26/2003 e art. 4 l.r. n. 29/1979", secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia e sue implementazioni e/o modifiche, e di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'Ambito secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultima.
 5. Nei successivi 12 mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Ufficio d'Ambito. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni dell'AEEG – le variazioni tariffarie eventualmente derivanti.
 6. Il Gestore, ai sensi degli artt.4, comma 2, lettera J) e 35, della Legge Regionale n.26/2003, trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti nonché i dati e le informazioni, anche con carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione con i provvedimenti di cui al precedente comma 4.
 7. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il presupposto impositivo per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), l'Ufficio d'Ambito si impegna a porre in essere tutte le azioni possibili di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di realizzare un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'Ambito. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che esso in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del S.I.I., come ora lo è per il MTI (Delibera AEGG 643/2013).

Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore accetta la gestione dei beni di cui all'art. 8, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna, e, all'atto di presa in consegna dei beni, dichiarerà di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio previo contraddittorio secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 9 di 26

2. L'Ufficio d'Ambito e per tramite di esso gli Enti Locali, consegneranno altresì al Gestore tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
3. Le opere attinenti al Servizio eventualmente realizzate nel corso della vigenza della presente convenzione direttamente dagli Enti Locali appartenenti all'Ambito o da soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, verranno concesse a titolo gratuito al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio. Detti beni dovranno essere consegnati dall'Ente Locale entro 60 giorni dal relativo collaudo, redatto in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Della consegna sarà redatto verbale che i sottoscrittori dovranno, in copia, inviare all'Ufficio d'Ambito. Il verbale dovrà altresì riportare le informazioni di cui all'art.8 della presente convenzione.
4. Il Gestore si impegna ad adugare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerandosi gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni del Piano.
5. L'Ufficio d'Ambito si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali oggetto della presente convenzione, in caso di eventuale realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio da parte di Enti Locali e/o soggetti terzi (in quest'ultimo caso, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire); il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni, ritenute compatibili dall'Ufficio d'Ambito, con il Piano d'Ambito. Le parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della Gestione di tali beni, secondo quanto precisato in prosieguo.

Art. 10 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali con altri territori

1. Il Gestore prende atto che l'Ufficio d'Ambito ha organizzato la gestione integrata del Servizio idrico della Provincia di Sondrio avvalendosi, residualmente e per alcuni segmenti di servizio, anche di soggetti gestori esistenti nei seguenti Comuni o parte di essi come meglio chiarito nella deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e tenuto conto della nota di I.S.E. s.r.l., acclarata al protocollo dell'Ufficio d'Ambito al n.160 del 03 febbraio 2014, quale integrazione alla nota trasmessa nell'ambito della ricognizione di cui al punto 2 della deliberazione suddetta:

COMUNE	GESTORE	SERVIZI	TERMINE
• Albaredo per S. M.	I.S.E. s.r.l.	servizio idrico integrato	01/10/2025;
• Albosaggia	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	01/01/2025;
• Dubino	I.S.E. s.r.l.	servizio idrico integrato	01/08/2025;
• Gerola Alta	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	15/11/2025;
• Rasura	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	01/11/2025;
• Bormio	S.M.A.V. S.p.A.	depurazione	(*)
• Valdidentro	S.M.A.V. S.p.A.	depurazione	(*)



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 10 di 26

- | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----|
| • Valdisotto | S.M.A.V. S.p.A. | depurazione | (*) |
| • Valfurva | S.M.A.V. S.p.A. | depurazione | (*) |

(*) fino ad avvenuto collaudo delle opere di ampliamento dell'impianto di depurazione di Valdisotto.

2. L'Autorità d'Ambito, fino all'auspicato superamento di tali situazioni nei termini previsti all'art.2, comma 9, adotta le seguenti misure di coordinamento dell'attività, dell'organizzazione ed integrazione dei compiti di gestione del Servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.
3. Ai sensi dell'Articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i soggetti le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base di indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 51, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003.
4. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni di cui al punto 1, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il Gestore è tenuto ad estendere la gestione alle aree territoriali interessate da tali concessioni. L'estensione della Gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità alle previsioni della presente convenzione. In tal caso le parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente ai sensi del successivo articolo.

Art. 11 - Documenti di Pianificazione – Programma degli Interventi e Piano di Ambito - Variazioni

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il "programma degli interventi", il piano economico finanziario del S.I.I. affidato e la tariffa, quest'ultima così come definita e approvata dall' AEEG, sono determinati con riferimento al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito espone i previsti costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata della presente convenzione ed è redatto dall'Ufficio d'Ambito, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza nonché l'equilibrio economico finanziario della Gestione affidata.
2. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito predisposto dall'Ufficio d'Ambito ed in particolare il programma degli interventi infrastrutturali per il periodo di 20 anni dalla data di affidamento di cui all'art.3, e dettagliatamente indicato alla presente convenzione e di seguito definiti "Documenti di pianificazione" ed i relativi obblighi in materia di investimenti e di livello del servizio.
3. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'art. 150 del D.Lgs. 152/2006 le parti danno atto che al più tardi entro il 30.06.2015 verranno adeguati i documenti di pianificazione allegati al fine dell'aggiornamento del Piano d'Ambito con recepimento delle prescrizioni che saranno imposte dall'AEEG e dalle Autorità competenti.
4. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dal Piano medesimo, ferma restando l'eventuale possibilità di revisione del Programma.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 11 di 26

5. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante indicatori rappresentati da un valore numerico, relativo alla grandezza dell'opera costruita o ricostruita o comunque resa disponibile con la realizzazione dell'intervento da parte del Gestore.
6. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal metodo AEEG.
7. L'ufficio d'Ambito procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dalla presente convenzione, salvo particolari situazioni evidenziatesi e da valutarsi di volta in volta.
8. Il Piano d'Ambito è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso. Il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche, anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, a seguito:
 - dell'adozione di varianti;
 - dell'approvazione di revisioni alle metodologie tariffarie;
 - della revisione del perimetro della gestione;
 - dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - della redazione dello stato di consistenza definitivo delle opere infrastrutturali di cui al precedente articolo 8;
 - dell'assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 8;
 - dell'aggiornamento dell'elenco delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative alle gestioni di cui all'art. precedente.
9. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'Ambito di effettuare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica.
10. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:
 - la tariffa del S.I.I.;
 - l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti Locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
 - qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ente responsabile dell'Ato o dall'Ufficio d'Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto o ad altre forme di finanziamento;
 - l'erogazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dei contributi residui relativi al finanziamento del Piano Stralcio della Provincia di Sondrio di cui alla legge 388/2000 e coperti da quote di tariffa destinata all'ATO nei termini di cui alla deliberazione CIPE 52/2001 e successive determinazioni.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 12 di 26

Art. 12 - Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o delle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.

Art. 13 - Programma degli interventi – Raggiungimento obiettivi strutturali

1. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del "Programma degli interventi".
2. Eventuali variazioni al Programma degli interventi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 17.

Art. 14 - Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. La gestione degli obiettivi di qualità dei servizi e dei relativi indicatori e standard organizzativi deve essere conforme al modello regionale approvato con D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8129- "Schema tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato", al modello provinciale approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 34 del 27/09/2013- "Schema Tipo – Carta dei servizi" ed ai successivi atti adottati per la definizione del modello di controllo di gestione da parte degli organi competenti in materia.
2. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi indicati nei modelli di cui al comma 1 tempo in tempo vigente.
3. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 28.

Art. 15 - Tariffa del Servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa e la sua successiva aricolazione sono proposte dall'Ufficio d'Ambito e sottoposte all'approvazione dell'AEEG in applicazione della normativa vigente, nonchè nel rispetto dei criteri e della condizioni determinate dall'AEEG.
3. La tariffa è riscossa dal Gestore il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente Piano d'Ambito per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 13 di 26

4. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla sostituzione dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
5. Il Gestore riconosce che i ricavi provenienti dall'applicazione delle tariffe di seguito definite costituiscono il totale corrispettivo del Servizio e che le tariffe stesse potranno variare escusivamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente e/o nella presente convenzione. Nessun altro compenso potrà essere richiesto, preteso e concesso per qualsivoglia motivo, ad eccezione delle eventuali modificazioni tariffarie basate su varianti al programma, di cui ad apposita successiva regolamentazione.
6. Il Gestore potrà utilizzare sue società controllate e/o collegate, ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del D.Lgs. 163/2006, per effettuare attività di misura dei consumi, fatturazione e riscossione all'utenza purchè sia chiaro, in bolletta, che tale società agisce in nome proprio, ma per conto del Gestore. Tale rapporto dovrà essere regolato mediante apposito mandato senza rappresentanza tra Gestore e società che, tra l'altro, rispetti gli standard di servizio previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.
7. L'ufficio d'Ambito autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per tariffe, corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti e/o comunque connessi alla presente convenzione. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore di soggetti finanziatori. L'ufficio d'Ambito approva sin d'ora tali cessioni ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

Art. 16 - Revisione tariffaria

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Ente responsabile dell'ATO, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, e nel quadro del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'AEEG a seguito di:
 - a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
 - d) verifiche periodiche disposte dall'Ufficio d'Ambito con cadenza triennale, salvo diversa disposizione normativa, al fine di verificare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;
 - 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - 4) varianti al Piano d'Ambito;
 - 5) variazioni del prezzo dell'energia elettrica;
 - 6) variazioni dei volumi erogati;
 - 7) altro;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 14 di 26

2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'AEEG.
3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
4. Le parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente convenzione.
5. Qualora il Gestore ritenesse che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione previste nel Piano d'Ambito, ne dovrà tempestivamente dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito, fornendo altresì l'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; in tale sede, il Gestore dovrà proporre l'adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio la gestione del Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati nel Piano d'Ambito (durata, investimenti previsti, standards previsti, riduzioni di costi, allungamento dei tempi per il rimborso dei ratei dei mutui accesi dagli Enti Locali), anche mediante il ricorso alle modalità di compensazione contemplate dall'articolo 143 del D.Lgs. n.163/2006. L'Ufficio d'Ambito valuterà la proposta ed adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento delle difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale complessivo dell'Affidatario.

Art. 17 - Varianti al programma degli interventi

1. L'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Ufficio d'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe del Piano d'Ambito nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'Ambito indica al Gestore anche i tempi entro i quali la variante dovrà essere attuata.
2. Il Gestore, nell'accettare la variante di cui al comma precedente, si impegna a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'Ambito.
3. Il Gestore a sua volta può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuove e motivate esigenze, obblighi di legge o di regolamento, inerente l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le conseguenze sul piano tecnico economico ed in particolare sulle tariffe. In particolare dovranno essere precisati i tempi di prevista realizzazione di proposti interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 15 di 26

4. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal Gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito.
5. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise dall'Ufficio d'Ambito in sede di revisione triennale. Fino allo spirare del termine di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente convenzione, tali varianti potranno avere cadenza annuale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 2 mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'ufficio d'Ambito.
6. Per varianti di cui al presente articolo si intendono un nuovo intervento non previsto o la maggiorazione di costo di un intervento già previsto, ovvero lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro. Non sono considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la variazione in diminuzione del costo di un intervento già previsto, nonchè l'aumento del costo di un intervento già previsto inferiore al 5% della stima prevista e che comunque non comporti un aumento dell'importo complessivo programmato per gli interventi per l'anno di riferimento. Non sono inoltre considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti. Queste variazioni, non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere comunicate all'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Art. 18 - Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito controlla il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e i livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonchè il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidatario nel suo complesso;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito;
 - e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione.
3. Il Gestore o il/i soggetto/i ad esso collegato/i e/o per esso operante/i in relazione alla gestione del S.I.I. dovranno adottare il cosiddetto "Unbundling" come verrà disciplinato dalle direttive dell'AEEG.
4. La rendicontazione dai dati necessari all'effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa d'ambito., nelle forme previste dagli organi preposti o dall'Autorità d'Ambito, dovrà essere inviata all'Ufficio d'Ambito da parte del Gestore entro il 30 luglio; i dati dovranno essere riferiti all'anno precedente.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 16 di 26

5. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Ufficio d'Ambito ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, dati contabili, purchè attinenti al Servizio oggetto della presente convenzione. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.
6. L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
7. I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito, ovvero da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
8. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.

Art. 19 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, sia attraverso la propria struttura, sia attraverso società controllate e/o collegate ai sensi ed agli effetti dell'art. 218 del Codice dei contratti, nell'espletamento della gestione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dagli allegati alla medesima e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché nel completo rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici.
3. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge Regionale n.26/2003, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
4. Il Gestore si impegna inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n.26/2003, ad eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
5. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 128 e 165 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.7 del D.Lgs. n.31/2001, si impegna a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 17 di 26

qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi anche in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. del 28 dicembre 2012, n. IX/4621, recante "Approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni" e revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2011, n.1393".

6. Il Gestore deve comunicare all'Ufficio d'Ambito le necessarie informazioni in merito ai controlli di cui all'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/2006: su base annua i contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri da verificare; entro 10 giorni i superamenti dei valori limite di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria; su base annua l'insieme dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità.
7. Tramite apposita convenzione con l'Ufficio d'Ambito, sarà attribuito al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria, indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati.

Art. 20 - Comunicazione dati sul servizio – bilancio sociale

1. Il Gestore si impegna a comunicare, nella relazione di cui all'art. 18, comma 4, all'Ufficio d'Ambito, i dati e le informazioni di funzionamento del Servizio e relativi all'anno precedente, come indicati nella Carta del Servizio.
2. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo l'Ufficio d'Ambito applicherà le penalizzazioni previste dalla presente convenzione.
3. Il Gestore, ai sensi dell'art.7, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003, deve trasmettere semestralmente all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta, necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati.
4. Il Gestore deve dare un'informazione annuale alla cittadinanza dei risultati della propria azione attraverso la pubblicazione del bilancio sociale di cui alla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica G.U. n.53 del 16 marzo 2006, con la descrizione dei:
 - principali impatti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività aziendale, con particolare riferimento ai consumi energetici, alla qualità degli scarichi, alle emissioni di gas a effetto serra e ai rifiuti prodotti;
 - principali risultati della gestione economico-finanziaria;
 - dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di gestione;
 - dati relativi agli investimenti e ai tempi di realizzazione;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 18 di 26

- relazioni esistenti tra il Gestore e i diversi stakeholder relativi all'ambito sociale, con particolare riferimento a utenti, dipendenti, collettività e territorio.

Art. 21 - Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio il cui schema, redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. del 1 ottobre 2008, n. VIII/8129, successivamente modificato e integrato a seguito anche di concertazione con le Associazioni locali dei Consumatori, è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013.
2. La Carta del Servizio è predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'art.2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione.
3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale n.26/2003, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfettario.
4. L'ammontare e le modalità di pagamento, ed i termini del suddetto rimborso, sono indicati nella carta.
5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e ne mette a disposizione una copia sul sito web.
6. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003, trasmette la Carta all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ed in copia all'Ufficio d'Ambito entro 2 (due) mesi dalla relativa adozione o modifica. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l'Ufficio d'Ambito le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni.
7. Le modifiche alla Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate fra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.
8. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
9. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 19 di 26

10. Il Regolamento è inviato in copia all'utente contestualmente alla distribuzione della Carta e con onere a carico del Gestore.
11. Il Regolamento include disposizioni volte a garantire la uniformità di trattamento a carico degli utenti e nei confronti del Gestore da parte delle Amministrazioni comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il Regolamento verrà inviato ai singoli Comuni da parte dell'Ufficio d'Ambito affinché venga adottato nei modi di legge.
12. L'ufficio d'Ambito approva il Disciplinare Tecnico del SII all'utenza con cadenza annuale dandone pubblicità sul proprio sito e su quello del Gestore.

Art. 22 - Piano di prevenzione dell'emergenza idrica

1. Il Gestore, entro 12 mesi dalla stipula dal termine previsto all'art. 3, predispone un *Piano di prevenzione delle emergenze idriche*, in conformità alle linee guida indicate all'Allegato 6 del D.P.C.M. 04/03/1996, sottoponendolo all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.
2. Il Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, per ciascun sistema o sottosistema di acquedotto, individua:
 - a) ai sensi del punto 6.3.2. dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 04/03/1996, valori di soglia non inferiori a 100 l/ab/g e valori di crisi non inferiori a 70 l/ab/g di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano d'Ambito;
 - b) le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;
 - c) le misure di prevenzione.
3. Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:
 - a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
 - b) individua il tipo di trattamento per la loro potabilizzazione;
 - c) individua l'accessibilità delle risorse;
 - d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da Enti coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti Enti per le determinazioni di merito.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 20 di 26

5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, dandone comunicazione all'Ufficio d'Ambito, ai Sindaci ed all'ASL del territorio interessato, nonché alla Regione Lombardia, indicando:
 - a) le cause del rischio di deficienza idrica;
 - b) l'estensione del territorio e la popolazione interessata;
 - c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
 - d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.
6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica, il Gestore del Servizio Idrico Integrato comunica ai soggetti di cui sopra il ripristino delle condizioni di normalità, proponendo all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito uno specifico progetto di interventi infrastrutturali.

Art. 23 - Piani e manuali strumentali alla gestione del Servizio

1. Il Gestore implementa e mantiene attivo un sistema di gestione conforme alle normative:
 - UNI EN ISO 9001, relativa alla gestione della Qualità, riferita all'intero ciclo;
 - UNI EN ISO 14001, relativa alla gestione ambientale dei depuratori;
 - OHSAS 18001, relativa alla gestione della Sicurezza delle attività di manutenzione;
 - UNI EN ISO 22000, relativa alla sicurezza alimentare, degli eventuali apparecchi automatici (fontanelli o case dell'acqua) di distribuzione di acqua potabile trattata.
2. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie.
 - 2.1 Il Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete, dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della Gestione, presentano i maggiori livelli di criticità.
 - 2.2 Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze.
3. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un Manuale di manutenzione delle opere del Servizio idrico integrato con puntuale indicazione degli interventi individuati come "manutenzione programmata durata pluriennale" e quelli individuati come "manutenzione a caduta".
 - 3.1 Il manuale di manutenzione dovrà contenere la documentazione tecnica delle opere, le modalità di esecuzione delle operazioni di esercizio, di manutenzione e delle analisi di laboratorio. Tutti gli interventi effettuati, tutte le operazioni eseguite e tutti i controlli analitici devono essere immessi in apposita banca dati tecnica.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 21 di 26

4. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore redige un Catasto degli scarichi, recante l'elenco di tutti gli allacciamenti alle reti fognarie in grado di garantire il ritorno informativo degli elementi previsti dalla D.G.R. della Regione Lombardia n.293/2005; tale documento dovrà essere redatto utilizzando un sistema informativo georeferenziato compatibile con gli applicativi in dotazione all'Ufficio d'Ambito.
5. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, il Regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

Art. 24 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.
2. L'Ufficio d'Ambito, allo scopo di ottimizzare i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti ed in generale necessari alla gestione del Servizio, supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. Ai sensi dell'art. 21, comma 11, della presente convenzione, l'adozione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito e la sua trasmissione ai Comuni per gli atti di loro competenza equivarrà all'adozione per il Gestore di norme cogenti cui deve adeguarsi, e non discostarsi, nella gestione del Servizio.
4. Eventuali norme regolamentari e/o disposizioni comunali che fossero in contrasto con il Regolamento verranno segnalate dal Gestore all'Ufficio d'Ambito affinché lo stesso possa operare ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001, le funzioni ed i poteri di "Autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 22 di 26

Art. 25 - Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Ufficio d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Non è da considerarsi subconcessione l'utilizzo da parte del Gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell'art.218 del codice dei contratti per parti del Servizio, ed in particolare per le attività di cui al comma 6 dell'articolo 15 della presente Convenzione.

Art. 26 - Continuità del servizio dopo la scadenza

1. L'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà, al fine dell'esperimento di procedure di legge di prolungare di un (1) anno la convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del Servizio.

Art. 27 - Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per il Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro alienazione e/o eliminazione, aggiornando l'inventario di cui all'art.8 della presente Convenzione.
2. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, tutte le opere e attrezzature affidate in concessione inizialmente al Gestore, e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali o da privati a scomputo oneri, ma e parimenti affidate a termini della presente convenzione in concessione al Gestore, quale patrimonio di terzi affidato, deve essere restituito all'Ufficio d'Ambito o direttamente, su indicazione dello stesso Ufficio, al nuovo Gestore del Servizio, individuato, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al nuovo soggetto. Nel caso in cui il Gestore, o sue società controllate, nel corso del periodo di affidamento abbia realizzato e contabilizzato, quali "interventi su beni di terzi" incrementi patrimoniali sui beni ricevuti in concessione (manutenzioni incrementative su beni di terzi) esso dovrà essere indennizzato nella misura da calcolarsi come per il caso trattato nel seguente comma e comunque ad un valore non inferiore al valore residuale di libro.
3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, o di sue società controllate, strumentali al Servizio o ad altre attività idriche regolate dalla presente convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest'ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà, al nuovo Gestore individuato dall'Ufficio d'Ambito, o dal soggetto eventualmente competente ex lege, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al nuovo soggetto. Il prezzo di cessione (o indennizzo) sarà, per ciascun singolo bene, pari al maggiore tra:



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 23 di 26

a) il valore residuo ammortizzabile contabile, come evidenziato da libri contabili del Gestore, dell'immobilizzazione, comprese eventuali rivalutazioni monetarie, al netto di eventuali contributi in conto impianto erogati da soggetti pubblici nonché, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, al netto di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

b) valore netto dell'immobilizzazione del Gestore del Servizio nell'anno della cessione, come definibile secondo i criteri di cui alle delibezioni AEEG. In mancanza di notizia del deflatore per gli anni successivi al 2013 e fino all'anno di cessione, si utilizzeranno le variazioni dell'intero indice ISTAT per i prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, su base annuale. Si tiene conto, in riduzione, del valore dell'immobilizzazione di eventuali contributi in conto impianto erogati da soggetti pubblici nonché, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

Al valore complessivo risultante dal conteggio di cui sopra si aggiungerà, a titolo di indennizzo, il costo per la eventuale estinzione anticipata (commissioni, indennizzo, penalità ecc. spettanti ai finanziatori) di eventuali mutui o altri strumenti finanziari di scopo accesi per il finanziamento delle opere medesime che, alla data della cessione, risultassero non ancora estinti. Al predetto valore si sommerà inoltre il valore, determinato in base al costo sostenuto dal Gestore, delle opere non ancora in esercizio e/o in corso di realizzazione al momento della consegna.

4. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà assumere, entro lo stesso termine di consegna dei cespiti di cui ai commi precedenti, i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno 8 mesi precedenti la data di cessazione della presente convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
5. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà altresì acquistare eventuali scorte occorrenti al Servizio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc. di proprietà del Gestore e/o di sue società controllate al maggiore tra il valore valutato nel bilancio del Gestore ed il valore corrente di mercato, previo inventario da redigersi nello stesso termine previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Il pagamento di somme dovute al Gestore uscente avrà luogo all'atto di subentro del nuovo Gestore che, in caso di rateizzazione dell'importo prevista da normativa successiva, dovrà presentare idonea fideiussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da primario istituto di credito, gradito dal Gestore uscente, "a prima chiamata", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La fattura sarà emessa all'incasso delle somme in parola. L'Ufficio d'Ambito a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il nuovo Gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'art.1273 C.C., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo e del prezzo di acquisto delle immobilizzazioni nei confronti del Gestore uscente.
7. In caso di mancato pagamento matureranno gli interessi in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
8. In caso di cessazione della gestione in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio successiva e che ha termine con l'interruzione dell'affidamento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 24 di 26

9. L'indennità di cui al comma 2 che procede, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori. Il Gestore è impegnato a non disporre fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
10. Per Enti Finanziatori, nella presente convenzione, si intendono gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento e che dovranno essere comunicati per iscritto dal Gestore all'Ufficio d'Ambito.
11. Le modalità tecnico-operative contenute in codesto art 27 dovranno essere comunque adeguate alle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a seguito della propria deliberazione 21 marzo 2013 n 110/2013/R/IDR *"Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico"*.

Art. 28 - Cauzione e sanzioni pecuniarie - Coperture assicurative

1. Si da atto che il Gestore ha prestato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 151, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, sotto forma di fidejussione bancaria con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c e precisamente con garanzia fidejussoria n. FDI 215208/14 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio in favore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ed in conformità alle disposizioni contenute nella lettera dell'Ufficio d'Ambito prot. n.792 del 29/05/2014 e nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 11/06/2014.
2. Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e negli allegati.
3. L'ammontare delle penali è stabilito in apposito allegato alla presente convenzione.
4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Ufficio d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali associati.

Art. 29 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il Servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Ufficio d'Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 25 di 26

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 30 - Sanzione risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del Servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Ufficio d'Ambito potrà decidere la risoluzione della convenzione.
2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:
 - a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
 - b) la perdita definitiva delle condizioni poste a base della gestione "in house providing";
 - c) in caso di ripetute e gravi interruzioni del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
 - d) In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto.
3. Nel caso indicato nella lettera c) e d) la colpa grave o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata dalla pubblica autorità competente in materia, se diversa dall'Ufficio d'Ambito.
4. Si intendono "gravi e ripetute violazioni o inadempienze" un numero di violazioni o inadempienze superiori a 3 (tre) giorni in un anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un evidente allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale che poteva essere evitato con la condotta diligente del Gestore;
5. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti c) e d), avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del c.c.
6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ufficio d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
7. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della convenzione notificando l'Ufficio d'Ambito entro i termini di cui al comma 5 che precede, della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio d'Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma 7, l'Ufficio d'Ambito potrà risolvere la presente convenzione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 26 di 26

Art. 31 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori

1. L'Ufficio d'Ambito valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche della convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.

Art. 32 - Elezione del domicilio

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Sondrio, via Trieste 36/a.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione dovrà essere aggiornata/modificata secondo le disposizioni che verranno emanate tempo per tempo dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a seguito della propria deliberazione 412/2013/R/IDR del 26 SETTEMBRE 2013 "Avvio di procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato".
2. Il Gestore è autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale così come previsto dal comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.
3. Le parti convengono la registrazione della presente convenzione in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Art. 34 - Allegati

1. Precisato che, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante della presente convenzione: il Piano d'Ambito, inclusi il Programma degli Investimenti e il Piano Economico Finanziario, e il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli schemi di Carta del Servizio e di Contratto di Servizio, approvati con deliberazione di Consiglio provinciale n.34 del 27 settembre 2013, vengono materialmente allegati alla presente:
 - Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio;
 - Allegato 2 – Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.1 del 13.01.2014;
 - Allegato 3 – Contratto di servizio relativo alla gestione del SII e schema di protocollo d'intesa;
 - Allegato 4 – Disciplinare Tecnico del SII;
 - Allegato 5 – Penali per eventuali inadempienze del gestore d'ambito agli obblighi stabiliti in convenzione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO 1

**ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Pag. 1 di 2

COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO DI SONDRIO

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | Albaredo per San Marco |
| 2 | Albosaggia |
| 3 | Andalo Valtellino |
| 4 | Aprica |
| 5 | Ardenno |
| 6 | Bema |
| 7 | Berberno di Valtellina |
| 8 | Bianzone |
| 9 | Bormio |
| 10 | Buglio in Monte |
| 11 | Caiolo |
| 12 | Campodolcino |
| 13 | Caspoggio |
| 14 | Castello dell'Acqua |
| 15 | Castione Andevenno |
| 16 | Cedrasco |
| 17 | Cercino |
| 18 | Chiavenna |
| 19 | Chiesa in Valmalenco |
| 20 | Chiuro |
| 21 | Cino |
| 22 | Civo |
| 23 | Colorina |
| 24 | Cosio Valtellino |
| 25 | Dazio |
| 26 | Delebio |
| 27 | Dubino |
| 28 | Faedo Valtellino |
| 29 | Forcola |
| 30 | Fusine |
| 31 | Gerola Alta |
| 32 | Gordona |
| 33 | Grosio |
| 34 | Grosotto |
| 35 | Lanzada |
| 36 | Livigno |
| 37 | Lovero |
| 38 | Madesimo |
| 39 | Mantello |
| 40 | Mazzo di Valtellina |



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO 1

**ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Pag. 2 di 2

COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO DI SONDRIO

41	Mello
42	Menarola
43	Mese
44	Montagna in Valtellina
45	Morbegno
46	Novate Mezzola
47	Pedesina
48	Piantedo
49	Piateda
50	Piuro
51	Poggiridenti
52	Ponte in Valtellina
53	Postalesio
54	Prata Camportaccio
55	Rasura
56	Rogolo
57	Samolaco
58	San Giacomo Filippo
59	Sernio
60	Sondalo
61	Sondrio
62	Spriana
63	Talamona
64	Tartano
65	Teglio
66	Tirano
67	Torre di Santa Maria
68	Tovo di Sant'Agata
69	Traona
70	Tresivio
71	Valdidentro
72	Valdisotto
73	Valfurva
74	Valmasino
75	Verceia
76	Vervio
77	Villa di Chiavenna
78	Villa di Tirano



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO 2

**ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 01

OGGETTO: COMPITI ATTRIBUITI ALL'UFFICIO D'AMBITO DALL'ART.49, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE N.26 DEL 12 DICEMBRE 2003

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di GENNAIO, alle ore 14.30, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Eugenio Del Curto	Presidente	X	
Gianmario Svarosio	Vice Presidente		X
Pietro Gernini	Consigliere	X	
Pietro Ricciardini	Consigliere	X	
Matteo Schena	Consigliere		X

Assume la presidenza il Sig. Eugenio Del Curto nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2008 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte III Sezione III Titolo II in materia di Servizio Idrico Integrato.
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 e ss.mm.ii. recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.47 del 16 luglio 2012 recante "Costituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in attuazione della Legge Regionale n.21 del 27 dicembre 2010".



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- il decreto del Presidente della Provincia n.23 del 12 settembre 2012, con il quale sono stati nominati ai sensi del comma 2 dell'art.9 dello Statuto aziendale, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa;
- il decreto del Presidente della Provincia n.26 del 02 luglio 2013, con il quale è stato nominato un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in sostituzione di membro dimissionario;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.02 del 25 settembre 2013, con il quale è stato nominato il Direttore dell'Azienda per il periodo 1 dicembre 2013 – 30 novembre 2016.

RICHIAMATO in particolare:

- l'art.19, comma 6, della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26, il quale recita:

"Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito, effettua

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti"

DATO ATTO CHE la ricognizione delle gestioni esistenti nell'ATO di Sondrio, di cui alla lettera a) dell'articolo su richiamato, è stata effettuata nell'ambito della "Ricognizione dei dati tecnici ed economico-finanziari) sulle infrastrutture idriche dei 78 Comuni della Provincia" svolta dalla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. secondo le specifiche contenute nel protocollo d'intesa stipulato con la Provincia di Sondrio in data 7 luglio 2011, le cui risultanze sono state consegnate alla Provincia in data 30 novembre 2011 e successivamente integrate in data 24 gennaio 2013, e trasmesse dalla Provincia all'Ufficio d'Ambito in data 09 gennaio 2014, benché già informalmente in possesso dell'Ufficio d'Ambito al fine della redazione del Piano d'Ambito;

CHE la ricognizione delle gestioni di cui alla lettera b) dell'articolo su richiamato, è stata effettuata dall'Ufficio d'Ambito con nota prot.832 del 08 novembre 2013 indirizzata alle Società affidatarie delle gestioni di uno o più segmenti del Servizio Idrico Integrato, ad esclusione di S.Ec.Am. S.p.A. in quanto già individuata come gestore transitorio del S.I.I. dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, e delle gestioni in economia ormai non più conformi a normativa, alla quale sono seguite le seguenti risultanze:

- la Società di Depurazione Media Valle S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.845 del 11.11.2013, allegata alla presente (allegato 1) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato l'intenzione di sciogliere la società ad avvenuto affidamento del S.I.I.,
- la Società di Depurazione Sondrio e Uniti S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.919 del 28.11.2013, allegata alla presente (allegato 2) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato la previsione dell'ultimazione delle operazioni di liquidazione della società entro il 30.06.2014;
- la Società Multiservizi Alta Valle S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.944 del 02.12.2013, allegata alla presente (allegato 3) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato l'intenzione di proseguire la propria attività per seguire l'avvio dei lavori di ampliamento del depuratore di Valdisotto;
- la Società Lovero e Urli S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.948 del 03.12.2013, allegata alla presente (allegato 4) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato l'intenzione di sciogliere la società ad avvenuto affidamento del S.I.I.,



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- la società I.S.E. s.r.l., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.986 del 16.12.2013, allegata alla presente (allegato 5) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha confermato la sussistenza dei requisiti per la prosecuzione delle gestioni;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alla lettera c) dell'articolo su richiamato, le modalità di trasferimento al gestore unico d'ambito del personale che appartiene alle Amministrazioni comunali e alle Aziende / Società che operano nel settore dei Servizi Idrici sono disciplinate dall'art.2112 C.C., dall'art.173 del D.Lgs.152/2006 e dall'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre n.147, oltre che dagli esiti dei confronti con le Organizzazioni Sindacali.

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che quanto richiesto dall'art.49, comma 6, lettera a), della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26, è stato effettuato nell'ambito della "Ricognizione dei dati tecnici ed economico-finanziari sulle infrastrutture idriche dei 76 Comuni della Provincia" svolta dalla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. secondo le specifiche contenute nel protocollo d'intesa stipulato con la Provincia di Sondrio in data 7 luglio 2011, le cui risultanze sono state consegnate alla Provincia in data 30 novembre 2011, e successivamente integrate in data 24 gennaio 2013, e trasmesse dalla Provincia all'Ufficio d'Ambito in data 09 gennaio 2014, benché già informalmente in possesso dell'Ufficio d'Ambito al fine della redazione del Piano d'Ambito;
2. di dare atto che quanto richiesto dall'art.49, comma 6, lettera b), della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 è stato effettuato dall'Ufficio d'Ambito con nota prot.832 del 06 novembre 2013 indirizzata alle Società affidatarie delle gestioni di uno o più segmenti del Servizio Idrico Integrato, ad esclusione di S.Ec.Am. S.p.A. in quanto già individuata come gestore transitorio del SII dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, e delle gestioni in economia ormai non più conformi a normativa, alla quale sono seguite le seguenti risultanze:
 - la Società di Depurazione Media Valle S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.845 dell'11.11.2013, allegata alla presente (allegato 1) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato l'intenzione di sciogliere la società ad avvenuto affidamento del S.I.I.;
 - la Società di Depurazione Sondrio e Uniti S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.919 del 28.11.2013, allegata alla presente (allegato 2) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato la previsione dell'ultimazione delle operazioni di liquidazione della società entro il 30.06.2014;
 - la Società Multiservizi Alla Valle S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.944 del 02.12.2013, allegata alla presente (allegato 3) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato l'intenzione di proseguire la propria attività per seguire l'avvio dei lavori di ampliamento del depuratore di Valdisotto;
 - la Società Lovero e Uniti S.p.A., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.948 del 03.12.2013, allegata alla presente (allegato 4) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha comunicato l'intenzione di sciogliere la società ad avvenuto affidamento del S.I.I.;
 - la società I.S.E. s.r.l., con nota acclarata al protocollo aziendale al n.986 del 16.12.2013, allegata alla presente (allegato 5) e alla quale si rimanda per i dettagli, ha confermato la sussistenza dei requisiti per la prosecuzione delle gestioni;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. di dare atto che quanto richiesto dall'art.40, comma 6, lettera c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 in materia di trasferimento al gestore unico d'ambito del personale che appartiene alle Amministrazioni comunali e alle Aziende / Società che operano nel settore dei Servizi Idrici, è disciplinato dall'art.2112 C.C., dall'art.173 del D Lgs 152/2006 e dall'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre n.147, oltre che dagli esiti dei confronti con le Organizzazioni Sindacali;
4. che la presente deliberazione costituisce documento di sintesi ai sensi dell'art.49, comma 7, della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26, prelude alla redazione del Piano d'Ambito e all'affidamento del servizio, e pertanto verrà pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda, avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio e trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione sul sito internet della Regione.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Geom. Eugenio Del Curto

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda o all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 16/12/2014

1
16/12/2014
23/01/2014

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Ing. Paolo Andrea Lombardi

AGREVIATO

Società di Depurazione Media Valle s.p.a.


Sede: 23036 - Teglio - località Roncasc - frazione S. Giacomo
E-mail: depurazione.teglio@edpmail.it PEC: medizvalle@registerpec.it
Tel. 0342/766183 - Fax 0342/766647

N. 518 di prot.

Teglio, 11 Novembre 2013

OGGETTO: Riconoscimento gestioni esistenti e definizione dei criteri per il trasferimento del personale, ai sensi del comma b. art. 48, Legge Regionale n. 26/2003

Spett.le UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Corso XXV Aprile 22
23100 SONDRIO



p.c. Ai Comuni di
Bianzone
Teglio
Tirano
Villa di Tirano

In risposta alla nota in data 08/11/2013 n. 532 di prot. di pert. oggetto della presente, si comunica quanto segue:

- Non è intenzione di questa Società onerosa la salvaguardia. L'intenzione dei soci in indirizzo è quella di sciogliere la società non appena il piano d'ambito sarà esecutivo, ovvero ad avvenuta affidamento definitivo.
- Questa Società non ha personale dipendente.
- Si segnala che presso questo depuratore, dall'anno 2004, opera (con piena soddisfazione di questa Società) il sig. Corioni Tirano, dipendente della Soc. Severi Trent, si chiede, nella fase di organizzazione dei vari servizi di gestione, di valutare un suo possibile assunzione.

Distinti saluti

S. GIACOMO
di TEGLIO
(Provincia Di Sondrio)
Il Presidente
(Maurizio Del Dusso Varati)

Registro Imprese di Sondrio n. 32010620143 - Rev. n. 62080
Codice Fiscale 02610620143 p.IVA 00809030146
Cap. Soc. € 277.618,00 i.v.

Allegato 2

SOCIETÀ DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA
Piazza Campello n. 1 - 23100 Sondrio
C.F. 93004420142 - P.IVA 00623590148
Capitale Sociale i.v. Euro 458.694
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al N. 93004420142



Sondrio, 14 novembre 2013

Prot. n. 117 /2013

Spett.le Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
c/o Amministrazione Provinciale
Corso XXV Aprile, 38/a
23100 Sondrio

C.a. Daniele Moroni

Oggetto: Vostra Comunicazione del 06/11/2013 prot. 832 - richiesta messa in salvaguardia

Con la presente siamo a comunicare a codesto Spettabile Ente che l'assemblea dei soci della "Società di Depurazione Sondrio e Uniti Spa", riunitasi in forma ordinaria in data 30.10.2013, ha deliberato la proposta di messa in liquidazione della Società per poi addivenire al trasferimento del servizio di depurazione a Secam.

In detta Assemblea è stato conferito ampio mandato al Presidente, Dr Roberto Clementi, affinché convochi un'apposita assemblea straordinaria, da tenersi entro il prossimo 20 dicembre per deliberare: lo scioglimento anticipato della società, la sua messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e l'attribuzione dei poteri a quest'ultimo.

La data di ultimazione delle operazioni di liquidazione è stata stimata, indicativamente, al 30.06.2014.

Alla luce di quanto sopra e al fine di garantire il servizio di depurazione sino alla data prevista del 30.06.2014 è comunque sino alla conclusione effettiva della liquidazione, si

CHIEDE

a codesto Spettabile Ente di poter beneficiare del regime di salvaguardia, come da Vostra comunicazione di cui all'oggetto, per poter proseguire la gestione del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue almeno fino al 30 giugno 2014, con esorcero per i Comuni soci di pubblicare la relazione di cui al comma 20 dell'articolo 34 del D.l. 179/2012.

ALLEGATO

Si coglie l'occasione inoltre per trasmettere prospetto riepilogativo della situazione debitoria della società alla data odierna, rappresentata dai mutui in essere, oltre a quelli in fase di formalizzazione.

Si comunica inoltre che nessuna unità di personale sarà trasferita al nuovo gestore unico d'ambito, in quanto la società non ha nessun dipendente.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Clemente Di Roberto


NOME COGNOME
CIV. STAT. E RES.
1950
1751/201

SITUAZIONE MUTUI AL 31/12/2013

MUTUI AL 31/12/2013

BOCCONFIORATI ANGILOSA SPA - UTILE E C/C

BATE PASARTE SPA - C/C

REBORNIS DEBITO PER MUTUI AL 31/12/2013

QUANTO INVIATO DA INDEBITORIS PER ACQUISIZIONE - MUTUI

QUANTO INVIATO	QUANTO INVIATO	QUANTO
4377,2781		
800,000,00		
271.410,78		
1.500.000,00	100.000,00	
380.000,00	181.000,00	
1.500.000,00	100.000,00	100.000,00

REBORNIS

DEBITO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

14.12.2013

Da: "Casale PEC ATO" <segreteria@pec.atosondrio.it>
A: "Paolo Lombardi" <paolo.lombardi@provincia.sondrio.gov.it>
Cc: <annamaria.gandossini@provincia.sondrio.gov.it>
Data invio: lunedì 2 dicembre 2013 12:39
Allega: daibert.xml LETTERA - INTENZIONI SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A..eml
Oggetto: 1 POSTA CERTIFICATA: LETTERA - INTENZIONI SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A.



-----Messaggio originale-----

Da: Per conto di: deparazionealtavalle@pec.it
 [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: venerdì 29 novembre 2013 12:23
A: Comune Bormio; Valdisotto; Valfurva; Comune Valdidentro
Cc: segreteria@provincia.sondrio.it; provincia.sondrio@provincia.sondrio.it
matteosambrozzi@libero.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: LETTERA - INTENZIONI SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A.
Priorità: Alta

nota 946
 02/12/2013

-----Questo è un Messaggio di Posta Certificata-----

Il giorno 29/11/2013 alle ore 12:23:05 (+0100) il messaggio con Oggetto "LETTERA - INTENZIONI SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A." è stato inviato dal mittente "deparazionealtavalle@pec.it"

e indirizzato a:

- provincia.sondrio@provincia.sondrio.it
- matteosambrozzi@libero.it
- segreteria@provincia.sondrio.it
- bormio@pec.comv.so.it
- valdidentro@pec.comv.so.it
- valdisotto@pec.comv.so.it
- valfurva@pec.comv.so.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postcert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato [datibert.xml](#) contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opcc273.20131129122305069740@pec.aruba.it

Di ... 2013

Da: <...@...>
A: "Comune Monza" <...@...>
Cc: <...@...>
Data invio: venerdì 26 novembre 2013 10:11
Address: ...
Oggetto: ...
Per informazioni leggere
Cordiali saluti
...

Alta Valle S.p.A.

SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.p.A.

(Fraz. Comuni di Bormio - Valdidentro - Valdisotto - Valfurva)
Via Breno 10 fraz. Ceprina - 23030 VALDISOTTO (SO) - Tel. 0342 951591 Fax. 0342 951092
Indirizzo E-mail: informazioni@altavalle.it - PEC: denuncia@altavalle.it
Cod. Fisc. e Partita IVA: 01637920143 NEA SO-82170

Prot. 644

Valdisotto, 22/11/2013

Spett.Le
PROVINCIA DI SONDRIO
Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca
Servizio Ambiente, Sistema idrico integrato,
rifiuti
Via Trieste, 8
23100 SONDRIO (SO)

Spett.Le
UFFICIO D' AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
c/o PROVINCIA DI SONDRIO
Corso XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO (SO)

Alla c.a. Dr. Daniele Moroni

a. p. d. Sindaco del Comune di Bormio
Via PEC

Sindaco del Comune di Valdidentro
Via PEC

Sindaco del Comune di Valdisotto
Via PEC

Sindaco del Comune di Valfurva
Via PEC

**OGGETTO: RICOGNIZIONE GESTIONI ESISTENTI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, AI SENSI DEL COMMA 6, ART. 49, LEGGE REGIONALE N. 26/2003
INTENZIONI SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A.**

In riferimento alla Vostra nota prot. 832 del 06 novembre 2013, con la presente si comunica che è intenzione della Società Multiservizi Alta Valle S.p.a. proseguire la sua attività principalmente per l'imminente avvio dei lavori di Ampliamento del Depuratore di Breno - Valdisotto.

Come comunicato nella nostra lettera prot. 636 del 22/10/2013, la Multiservizi Alta Valle S.p.a. nel mese di giugno 2011 in accordo con i Comuni soci ha partecipato al bando di finanziamento con i fondi per lo sviluppo dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al D.P.C.M. 14 gennaio 2011 (G.U. 56 del 22/03/2011).

Su un importo totale dei lavori di 8.000.000 € (escluso IVA) la Società Multiservizi Alta Valle S.p.a. si è impegnata a cofinanziare il progetto con 600.000,00 €, i Comuni di Validentro e Valdisotio si sono impegnati a cofinanziare il progetto con 700.000 € ciascuno.

In data 18/05/2012 l'ODI (Organismo di Indirizzo del FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE) ha deliberato il finanziamento del Progetto per un importo non superiore a 6.000.000,00 €.

In data 04 ottobre 2013 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Valturva e l'ODI.

In data 30 ottobre 2013 l'Assemblea della Società Multiservizi ha approvato l'accordo di programma fra i Comuni di Valturva, Burnio, Validentro e Valdisotio e ha ribadito l'impegno di spesa di 600.000 €.

Come riportato all'art. 5 della convenzione tra il Comune di Valturva e l'ODI la durata massima per il completamento dei lavori è di tre anni dalla firma e quindi entro il 04 ottobre 2016.

A seguito di questi importanti atti, degli impegni intrapresi da tutti gli Enti interessati e della stringente tempistica (vista l'entità dei lavori) si ritiene indispensabile procedere in modo celere nell'appalto e nell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare di perdere il finanziamento.

È in corso l'adeguamento alle Direttive Comunitarie per l'affidamento del servizio di depurazione.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, invio distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Luigi Capello





Da: "Depuratore Lovero Cert" <depuratore@pec.depuratorelovero.it>
A: "segreteria@pec.alfosordino.it"
Cc: "Serio Cert" <protocollo.serio@cert.provincia.so.it>, "Lovero Cert" <protocollo.lovero@cert.provincia.so.it>, "Vervio Cert" <protocollo.vervio@cert.provincia.so.it>, "Tovo Cert" <protocollo.tovo@cert.provincia.so.it>, "Mazzo Cert" <protocollo.mazzo@cert.provincia.so.it>, "Grosotto Cert" <protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it>, "Grosio cert" <protocollo.grosio@cert.provincia.so.it>, "Sondalo Cert" <sondalo@pec.cmav.so.it>, <ufficio.ambiente@provinciasondalo.gov.it>
Data invio: lunedì 2 dicembre 2013 11:31
Allega: invio091 emz prot. 1209 del 02/12/13.pdf
Oggetto: ricognizione gestioni esistenti
 In allegato si trasmette nota prot. n. 1209 del 02/12/2013.
 Cordiali saluti

SOCIETA' LOVERO & UNITE S.P.A.

VIA AL PONTE 5/A,
 27030 BORGARO (SO)
 TELEFAX 0342/77102
www.depuratorelovero.it
 P.E.C. depuratore@pec.depuratorelovero.it

© Lgs. 156/2008 si informa che i dati forniti saranno trattati ingovernabilmente e saranno utilizzati unicamente da Società Lovero & Unite S.p.A. per comunicazioni inerenti l'attività lavorativa. I dati verranno in dipendenza dai eventuali variazioni o per la cancellazione di serie dell'art. 7 dell'art. 13 del decreto legislativo. Qualora i mittenti non autorizzino dal presente messaggio nonché dai suoi allegati, si informa che l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'uso non autorizzato del presente messaggio. Le invitiamo inoltre, via email, ad autorizzare la gestione e l'invio delle comunicazioni.

We inform you that all the data that you give us, will be confidential and they will be used only by Società Lovero & Unite S.p.A. for working communication. The unauthorized use of the e-mail and of its attachments is prohibited and could constitute an offense. Please notify Società Lovero & Unite S.p.A. immediately by reply e-mail if you do not wish to authorize us.



DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
CIVILI E INDUSTRIALI

www.depuratorelovero.it

info@depuratorelovero.it

Prot. n. 1209

Lovero, lì 02/12/2013



Spett.le
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
CORSO XXV APRILE, 22
23100 SONDRIO

E. p.c.

Spett.li Comuni di:

- SONDALO
- GROSIO
- GROSOTTO
- MAZZO DI VALTELLINA
- TOVO DI S. AGATA
- LOVERO
- VERVIO
- SERNIO

OGGETTO: Riconoscimento gestioni esistenti e definizione dei criteri per il trasferimento del personale ai sensi del comma 6, art. 49, Legge Regionale n. 26/2003.

In risposta alla nota prot. n. 832 del 05/11/2013 di pari oggetto della presente, si comunica quanto segue:

- Non è intenzione di questa Società chiedere la salvaguardia. L'intenzione dei Soci in indirizzo è quella di sciogliere la Società non appena il piano d'ambito, o comunque la tariffa unica, saranno esecutivi: ovvero ad avvenuto affidamento definitivo. Questo al fine di conseguire, nel frattempo,

ALLEGATO 2

SOCIETÀ LOVERO & UNITI S.p.A.


- o di operare una valutazione (anche con il gestore temporaneo) sull'opportunità / convenienza economica, che tale operazione consenta;
 - o di operare una valutazione sulle possibili ripercussioni, anche di tipo fiscale, che dovessero esserci a carico dei Comuni
- Unità di personale dipendente: 1

Maroni Anna assunta in data 23/01/2007, CCNL applicato: igiene ambientale - aziende private

Si segnala che presso questo depuratore, dall'anno 1992, opera con piena soddisfazione di questa Società, il Sig. Visini Aurelio, e dal 2004 il Sig. Visini Mirko, dipendenti attualmente della Società Saccocav S.p.A.; si chiede, nella fase di organizzazione dei vari servizi di gestione, di valutare un loro possibile assorbimento.

Sarà cura della scrivente Società, comunicare tempestivamente all'ufficio d'ambito, ogni decisione societaria che verrà deliberata in merito all'oggetto.

Distinti saluti

Dott. Francesco Cossi
(Amministratore Unico)



ALLEGATO 3

I.S.E.
INGEGNERIA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.

Milano, 13/12/2013
Scatto
Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
c/o Amministrazione Provinciale
Corso XXV Aprile 25
23100 Sondrio
uffici@provincia.sondrio.it
Fax 0342 537634
alla c.a. del Direttore, Ing. Paolo Lombardi

Raccomandata con
raccomanda
- visto
- via fax



Oggetto: ex. nota prot. n. 832 del 6 novembre 2013, in merito alla "riorganizzazione gestionale aziendale e definizione dei criteri per il trasferimento del personale, ai sensi del comma 4, art. 49, Legge Regionale n. 26/2012"

Egregio Direttore,

con la presente, la scrivente Ingegneria Servizi Energetici - I.S.E. s.p.a. fa capo alla deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2013, intesa a discutere la nota 6 novembre 2013, prot. n. 832 di cui in oggetto, mediante la quale l'Ufficio d'Ambito ha chiesto ad I.S.E. s.p.a. nella qualità di affidataria di servizi terzi per conto del Comune non di A.S. per Ssa Milano, Albeseola, Dettino, Garola Alta e Raseta, di commissionare entro il termine del 27 novembre 2013 (in seguito prorogato alla data odierna), "le informazioni relative al futuro dello stesso" ed in particolare di approntare "se, e quando (risposta), i Comuni non vorranno subentrare la propria Società, assumendosi tutti i costi che non ricadranno nella gestione del Servizio Idrico (segreto coperto da segreto)".

Tanto premesso, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 36, comma 21, R.L. n. 150/2001, convertita in legge 221/2012, si precisa che le questioni di merito del servizio idrico integrato a favore del Comune non di A.S. per Ssa Milano, Albeseola, Dettino, Garola Alta e Raseta, sono disciplinate dal regolamento europeo e, per ciò stesso, salvaguardate sino alla scadenza costituzionale in parola.

In specie, si rammenta che I.S.E. s.p.a. si avvale, quale attività unica con unico operatore, presso stabilimento sottoposto procedura ad evidenza pubblica, cd. "stipite aggrate", ovvero affidate alla gestione della partecipazione societaria, ad amministrazione di specifici servizi operativi.

Più precisamente, l'oggetto del servizio idrico integrato, formato dall'A.S. tra Società Trossi Italia S.p.A., Ambrosia s.r.l. e P.I.D.M. Ingegneria s.p.a. (società controllate rispettivamente sinistri del 85% del

I.S.E. s.p.a. Via Varese, 41 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342 - 415555 Fax 0342 - 415545 Email: amministrazione@isepa.it
Cap. Sociale 11.220.000.000.000 - R.G. n. 145954 - R.G. n. 145954

ALLEGATO 3

I.S.E.

INGEGNERIA SERVIZI ENERGETICI S.r.l.

capitale sociale di I.S.E. S.r.l., suddiviso tra il 34,1054 della prima ed il 7,15% di ciascuna delle cinque (cinque società), è conservato nel libro dell'asta pubblica per l'individuazione del "partner strategico socio privato di maggioranza", secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in data del 29 marzo 2007.

L'asta ha avuto ad oggetto la concessione della predetta quota del 40% del capitale sociale (ovvero a disposizione delle Amministrazioni Comunali di Alghero per San Marco, Alghero e Durbio), finalizzata all'assegnazione di lavori e servizi pertinenti all'adempimento dei servizi idrici affidati dal Comune soci.

La concessione del settore operativo privato è avvenuta sulla base dei già deliberati affidamenti, di durata ventiduenne, relativi soltanto al duplice requisito della piena puntuale definizione dell'oggetto del partenariato pubblico-privato, nonché dell'assoluta affidabilità economica dell'affidamento, successivamente all'ingresso del partner privato.

Per quanto attiene al pentennio ed ultimo periodo del summarionato 21, art. 34, legge 221/2002, si rammenta quanto segue:

- con riguardo al Comune di Alghero per San Marco, in forza di tre distinti contratti stipulati il 30 settembre 2000, I.S.E. S.r.l. gestisce i servizi di distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, trasporto e depurazione della acque reflue, con decorrenza dall'1 ottobre 2000 e validità di 25 anni;

- con riguardo al Comune di Alghero, in forza del contratto stipulato l'1 dicembre 2003, I.S.E. S.r.l. gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, con decorrenza dall'1 gennaio 2006 e validità di 25 anni, la attuazione dell'adempimento assunta con deliberazione consiliare n. 40 del 12 novembre 1999 e confermato con deliberazione consiliare n. 29 del 20 dicembre 2005;

- con riguardo al Comune di Durbio, in forza di tre distinti contratti stipulati il 3 giugno 2000, I.S.E. S.r.l. gestisce i servizi di distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, trasporto e depurazione delle acque reflue, con decorrenza dall'1 agosto 2000 e validità di 25 anni;

- con riguardo al Comune di Gerola Alta, in forza di due distinti contratti stipulati il 31 luglio 2001, I.S.E. S.r.l. gestisce i servizi di distribuzione dell'acqua potabile e raccolta o trasporto delle acque reflue, con decorrenza dal 15 novembre 2000 e validità di 25 anni;

- con riguardo al Comune di Sassari, in forza di due distinti contratti stipulati il 30

giugno 2001 e 6 marzo 2000, I.S.E. S.r.l. gestisce i servizi di distribuzione dell'acqua potabile e raccolta e trasporto delle acque reflue, con decorrenza dall'1 novembre 2000 e validità di 25 anni.

Così riguarda il settore operativo della asta di cui in oggetto, al punto che l'atto che non rientra nella gestione del servizio idrico integrato (conferenza di tariffe e tariffe coperti dalla sovvenzione Sociale) e, all'eventuale necessità, stipulati mediante conferenze, ad altri aspetti e condizioni (in tutto capitale ed esercizio) da parte del soci.

Resta inteso che, al pari degli altri operatori del servizio idrico integrato, la Società potrà beneficiare

ALLEGATO 3

I.S.E.
INGEGNERIA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.

delle risorse derivanti dalla valorizzazione, passiva o attiva, di società di programma quotate (ed altri modelli organizzativi di diritto amministrativo), così di altri fondi posti a disposizione in virtù di atti

normativi di programmazione o pianificazione, a livello comunitario, statale, regionale, provinciale o comunale.

I.S.E. s.p.a. conferma, pertanto, la sussistenza del rapporto per la prestazione delle attività gestionali tecniche sino ai termini fissati dai rispettivi contratti di servizio, in conformità all'art. 34, comma 21, legge 224/2007.

Alla luce della suddetta circostanza (relativa alle modalità di scelta ed ai compiti operativi dell'ente privato di I.S.E. s.p.a., nonché ai rubricanti tecnici amministrativi di sostegno delle gestioni in essere), gli affidamenti operativi alla scrivente Società ritrattati fin da ora considerati ai requisiti previsti dalla normativa europea, talché non si rende necessaria l'aggiornata del risultato entro il 31.12.2012, né la pubblicazione, entro tale data, della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, legge cit.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed integrazione documentale.

Distinti saluti

I.S.E. s.p.a.


Fulvio Corbelli
(il Presidente)



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 26

ALLEGATO 3

**ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

secam^{SPA}



SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA
E L'AMBIENTE

E

Comune di _____

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 26

Con il presente Contratto di servizio le parti:

COMUNE DI _____ (d'ora in avanti denominato "Comune") con sede in _____ n° __, C.F. _____ nella persona del Sig. _____ che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di _____;

S.Ec.Am. S.p.A. (d'ora in avanti denominato "Gestore") con sede legale in Sondrio in Via Trieste n. 36/A iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Legale Rappresentante della medesima;

PREMESSO

- secondo la definizione dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, "il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie";
- la connotazione economica del servizio idrico integrato (S.I.I.) e dei singoli servizi idrici che lo compongono, è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 17.11.2010, n. 325; sentenza 15.6.2011, n. 187; sentenza 28.3.2013, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è *in re ipsa*, poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo capillare, attraverso infrastrutture a rete alle quali viene allacciata l'utenza servita;
- l'art. 150, D.Lgs. 152/2006, individua le forme gestionali del S.I.I. con riferimento all'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000, le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23bis, commi da 2 a 4, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, recante disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'art. 23bis, legge 133/2008, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, formalmente recepito con DPR 18 luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 21 luglio 2011, primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto;
- parimenti per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria è da ritenersi caducato il regolamento attuativo dell'art. 23bis, legge 133/2008, di cui al DPR 168/2010;
- l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente oggetto d'intervento legislativo, attraverso l'art. 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss. mm. ii., alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il S.I.I., in forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge 148/2011;
- con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 148/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto normativo travolto dal referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 26

- con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò stesso del S.I.I. e dei servizi idrici in genere, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, dispone che *"al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- in forza dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, *"gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20"*, mentre *"per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento"*, posto che *"il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"*;
- l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma 1bis, dell'art. 3bis, legge 148/2011, in forza del quale *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*;
- il precitato art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito;
- alla luce delle summenzionate previsioni normative, l'Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio (di seguito: Ufficio d'Ambito) ha ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle gestioni in essere presso i singoli Comuni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito e del conseguente affidamento, a regime, della gestione del S.I.I.;
- con delibera n. 15 dell'8 maggio 2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34 del 27 settembre 2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, con delibera n. 1 del 25 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha adottato un atto d'indirizzo, volto all'individuazione di un gestore transitorio del S.I.I., di riferimento per l'intero A.T.O., nell'esercizio delle funzioni riservate all'Ufficio d'Ambito medesimo dall'art. 48, comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 ed all'art. 2, comma 1, lett. a), del proprio statuto, secondo cui competono all'Ufficio d'Ambito le funzioni in materia di *"individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato"*;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 26

- la richiamata delibera d'indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ha previsto che la durata della gestione transitoria debba corrispondere all'orizzonte temporale massimo - di non oltre tre anni - del piano d'ambito stralcio, di cui all'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con delibera n. 8, del 22 febbraio 2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;
- con la richiamata delibera d'indirizzo n. 15 dell'8 maggio 2013, sono stati inoltre adottati gli schemi tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del S.I.I., rimettendo ai Comuni la definizione, d'intesa col gestore transitorio, degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella gestione del servizio;
- con delibera n. 19, del 28 agosto 2013, l'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di carta dei servizi del S.I.I., valida per l'intero A.T.O. di Sondrio, elaborata da S.Ec.Am. S.p.A.;
- in applicazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, l'Ufficio d'Ambito ha predisposto una Relazione - allegata alla predetta deliberazione d'indirizzo n. 15, dell'8 maggio 2013 - al fine di dare conto "*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*" e per definire "*i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
- per le ragioni illustrate nella predetta Relazione, l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto di ricorrere al modulo gestorio dell'affidamento "*in house*", individuando S.Ec.Am. – Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (nel prosieguo, SECAM), quale gestore transitorio del S.I.I., di riferimento per l'intero A.T.O.;
- il modulo gestorio della società "*in house*" appare preferibile rispetto all'assegnazione del servizio tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite gara, per una pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nell'anzidetta Relazione;
- l'affidamento "*in house*" a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scala, poiché la società è l'attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provinciale, come meglio esplicitato nella predetta Relazione;
- con deliberazione n.4, assunta in data 10 febbraio 2014, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 11, del 4 aprile 2014, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento "Piano d'Ambito" costituito da:
 - capitolo 1: premessa;
 - capitolo 2: inquadramento normativo;
 - capitolo 3: inquadramento territoriale;
 - capitolo 4: gli agglomerati;
 - capitolo 5: stato di fatto dei servizi idrici;
 - capitolo 6: obiettivi e criticità del Piano d'Ambito;
 - capitolo 7: piano degli investimenti;
 - capitolo 8: modello gestionale organizzativo;
 - allegato 1: tabelle ricognizione 2011;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 26

- allegato 2: elaborati grafici;
- allegato 3: piano economico finanziario;

- con decreto n. 2352 in data 19 marzo 2014, la Regione Lombardia ha espresso *“una valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003, alla proposta di aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATO Provincia di Sondrio”* a condizione che siano ottemperate alcune indicazioni, recepite e adottate dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e confluite nel testo definitivamente approvato dal Consiglio provinciale in data 4 aprile 2014;

- con deliberazione n.6 del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio, trasmettendo la delibera stessa al Consiglio Provinciale, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014;

- il Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 12, del 4 aprile 2014, approvava lo schema di convenzione dando mandato all’Ufficio d’Ambito di procedere all’affidamento del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Sondrio, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2033, alla Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.);

- SECAM opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli enti locali soci ed è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale, talché soddisfa i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti *“in house”*, nonché il peculiare di requisito di cui all’art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che subordina l’affidamento *“in house”* del S.I.I. a *“società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale”*;

- la convenzione approvata con la sopracitata delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, prevede che l’affidamento di SECAM avrà la durata di anni 20 a decorrere dal 1° luglio 2014 o, se successiva, dal primo giorno successivo alla data di stipulazione della stessa; diverrà gradualmente operativo nei singoli Comuni e comunque entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione, previo accordo, tra l’Ente locale interessato e SECAM, in merito agli aspetti tecnici ed economici preordinati all’effettivo subentro nella gestione ed all’immissione nella detenzione di reti ed impianti;

- l’operatività della gestione interinale è subordinata alla definizione congiunta degli aspetti tecnico-economici dei servizi interessati, nonché alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà comunale, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;

- l’Ufficio d’Ambito provvede alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012 n. 585, 28.02.2013 n. 88, 27.12.2013 n.643, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall’Autorità medesima, nell’esercizio delle funzioni alla medesima riservate in forza dell’art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, e del D.P.C.M. 20.7.2012;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 6 di 26

Tutto ciò premesso, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), come definito ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a seguito di approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

In virtù dell'affidamento di servizio pubblico oggetto del presente contratto, il Gestore acquista la disponibilità esclusiva delle opere, degli impianti e dei manufatti necessari per l'esercizio.

Il Gestore si impegna a gestire il S.I.I. secondo principi di efficienza, efficacia (corretto rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti) ed economicità (corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti) come prescritto dalle norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 2 – Principi generali

In coerenza con l'interesse pubblico rivestito dal servizio idrico, il Gestore dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da osservare nell'erogazione dello stesso:

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: trattandosi di servizio essenziale e di pubblico interesse gli utenti detengono il diritto alla erogazione senza interruzione del servizio, fatto salvo i casi previsti dal successivo articolo 19; il Gestore è quindi tenuto ad organizzarlo in modo da rispettare tale vincolo secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul Servizio Idrico Integrato, dalla normativa vigente nonché dal presente contratto.

UGUAGLIANZA: tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.

EFFICACIA: viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

EFFICIENZA: deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

TRASPARENZA: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio e dei relativi costi.

ADATTABILITÀ: il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.

I rapporti intercorrenti fra il Gestore ed i clienti, oltre ad essere disciplinati dalle norme emanate dalle competenti autorità, si conformeranno a quanto previsto nel presente contratto, nel regolamento comunale, nei singoli contratti di somministrazione e nella carta dei servizi.

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto di servizio ha decorrenza dal 1° _____ ed avrà validità fino alla scadenza della "convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio" prevista per il 30 giugno 2033.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 7 di 26

Art. 4 – Proprietà ed utilizzo delle reti

In conformità a quanto stabilito dal CAPO III - Servizio idrico integrato - dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e dagli art. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune e il Gestore si dichiarano edotti che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio idrico e che le infrastrutture idriche di proprietà del Comune sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore del S.I.I., il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto di servizio.

Il Comune dispone che il Gestore possa utilizzare dal _____ le reti, gli impianti, i manufatti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti i servizi del S.I.I. del Comune, come specificatamente individuati negli allegati stati di consistenza da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

E' fatto assoluto divieto al Gestore del servizio di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo, il totale o parziale diritto di utilizzo dei beni citati nel comma precedente.

Art. 5 – Linee guida

La gestione del S.I.I. si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. promozione ed incentivazione di un corretto utilizzo della risorsa idrica;
2. collaborazione con gli uffici comunali per armonizzare lo svolgimento dell'attività;
3. mantenimento di adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio;
4. trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti;
5. sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative;
6. perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il Gestore si impegna ad uniformare la propria attività alle linee guida previste nel Regolamento del SII, approvate dal Consiglio Provinciale di Sondrio con deliberazione n.34 del 27.09.2013;

Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla qualità del servizio reso.

Art. 6 – Assetti istituzionali e rapporti giuridici

Il Gestore subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti l'attività affidata con il presente atto alla stessa, intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti pubblici o privati.

Art. 7 – Prestazioni del Gestore

La gestione dei servizi affidati al Gestore per il tramite del presente Contratto di servizio ha per oggetto le seguenti attività così sintetizzate (previste ed elencate nel Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 4):

- Gestione di reti e impianti:
 - gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;
 - gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 8 di 26

- gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio delle tubazioni, facendosi carico della attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze;
 - gestione impianti di potabilizzazione: comprende le attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals etc.);
 - gestione rete fognaria: consiste nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze.
 - gestione impianto di depurazione _____: si compone delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.) secondo quanto indicato nel contratto specifico.
- Manutenzione di reti e impianti: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti esistenti con esclusione degli investimenti, regolamentati dall'art. 24 del presente contratto, e con esclusione delle attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo. Le attività di manutenzione comprendono pertanto sia la organizzazione e dotazione delle squadre di pronto intervento per i piccoli interventi d'urgenza, sia le riparazioni e, ove necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di tubazione ammalorati.
Si aggiungono altre attività tecniche e di supporto relative ai punti precedenti, nonché le attività a diretta interfaccia con l'utenza di seguito sintetizzate:
 - laboratorio di analisi e controllo ambientale: comprende tutte le attività analitiche sia interne (cioè eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente controlli di qualità sulle acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché eventualmente sui fanghi derivanti dai trattamenti;
 - attività a diretta interfaccia con l'utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici aperti al pubblico, contratti nuove utenze, lettura contatori, bollettazione, fatturazione, incasso, call center, servizio di pronto intervento, marketing, gestione reclami etc.
 - altre attività di supporto: comprendono le attività di
 - rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria;
 - attività di riscossione della tariffa (bollettazione ed incasso della tariffa del S.I.I. – ex art. 156 del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.): la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato; in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 il corrispettivo dovuto al Gestore è costituito dai proventi della tariffa applicata agli utenti.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 9 di 26

Art. 8 – Gestione degli allacciamenti alle reti

Le richieste di allacciamento e di modifica di allacciamenti esistenti alla rete acquedottistica ed alla rete fognaria dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale relativo al S.I.L.. I costi imputati all'utente per gli allacciamenti sono quelli previsti dal tariffario approvato con delibera di Consiglio provinciale n.12 del 04.04.2014 ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Art. 9 – Bollettazione e incassi

La formazione del ruolo di carico dovrà essere effettuata sulla base delle letture dei consumi effettuate dal personale del Gestore, da personale da questa appositamente incaricata oppure mediante autolettura comunicata dall'utente. È inoltre consentita la formalizzazione del ruolo sulla base di letture presunte. In tal caso:

- dovrà essere riconosciuta all'utente la possibilità di comunicare la lettura effettiva;
- al medesimo utente non sarà possibile trasmettere due fatture consecutive basate su letture presunte.

Le tariffe, gli scaglioni di consumo, la quota fissa, i costi per gli allacciamenti e tutte le altre voci di spesa imputabili all'utente in ragione dell'erogazione del servizio saranno adottate dall'Ufficio d'Ambito e approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, Legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012

Per ogni singola utenza la fattura inviata all'utente dovrà contenere, oltre agli elementi obbligatori per legge, le seguenti specifiche:

- codice contribuente;
- numero contatore;
- lettura precedente;
- lettura attuale;
- consumo effettivo;
- distinta indicazione degli importi fatturati a titolo di canone acquedotto, fognatura, depurazione e quota fissa;
- scadenze e modalità di pagamento.

Il formato della fattura e le singole voci in essa contenute potranno subire variazioni a seguito di apposite disposizioni da parte dell'AEGGSI.

La data ultima entro la quale procedere alla fatturazione, ed eventualmente il numero di rate e le rispettive scadenze, saranno stabilite in accordo con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e comunicate all'utenza e all'Amministrazione Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012.

Nel caso di misuratori installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente nelle proprietà al fine di verificare la conformità delle opere e porre in essere tutte le verifiche necessarie.

Tutto quanto sopra specificato avrà validità e decorrenza a seguito di installazione dei misuratori di prelievo d'acqua. Fino ad allora le modalità di fatturazione saranno quelle definite dall'Ufficio d'Ambito nel documento "Piano d'Ambito" approvato con delibera di Consiglio provinciale n.11 del 04.04.2014-



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 10 di 26

Art. 10 – Attività di verifica e di controllo – gestione dei morosi

Sono trasferite al Gestore le seguenti attività di verifica e controllo:

1. verifica della regolarità dei versamenti effettuati dai contribuenti. Il Gestore dovrà monitorare il rispetto delle scadenze previste per il pagamento del servizio. Eventuali ritardatari dovranno essere prontamente richiamati attraverso l'invio di lettere di sollecito. Espletate le procedure bonarie sarà compito del Gestore adottare i provvedimenti che si ritengono opportuni per il recupero del credito;
2. spetta al Gestore il compito di predisporre un piano di attività finalizzato ad una verifica puntuale e generalizzata dei contratti in essere al fine di individuare utenti collegati alla rete senza una regolare autorizzazione e di conseguenza privi di contratto di somministrazione.

Art. 11 – Collaborazione e coordinamento

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Gestore dovrà far pervenire all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune un piano gestionale contenente:

- l'analisi della situazione del servizio;
- la previsione dei costi e dei ricavi di gestione per l'anno seguente;
- l'individuazione degli elementi di criticità del servizio e le possibili soluzioni;
- una relazione sulla situazione degli impianti e delle reti e le conseguenti proposte di investimento;
- ogni altra indicazione utile al miglioramento del servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune comunicherà all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che interessano la gestione delle attività oggetto del presente contratto, onde consentire alla medesima un'opportuna pianificazione e programmazione.

Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorra a questi ultimi per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio.

Art. 12 – Rapporti Economico Finanziari

Gli introiti derivanti dalla Tariffa per il Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo di spettanza del Gestore a fronte degli oneri dalla stessa assunti con il presente Contratto di servizio.

Restano escluse dalla presente convenzione le obbligazioni e le sopravvenienze attive e passive contratte in data anteriore alla stipula del presente atto.

Art. 13 – Ripartizione dei costi

Sono trasferite a carico del Gestore le spese di manutenzione e di funzionamento dei depuratori verso i quali afferiscono le acque reflue del Comune

I contratti per la fornitura di energia elettrica agli impianti di captazione, adduzione, collettamento e depurazione saranno intestati direttamente al Gestore.

I costi relativi alle prestazioni rese da personale comunale distaccato presso il Gestore e quelli relativi all'utilizzo di mezzi e risorse strumentali date in uso alla stessa per l'espletamento dell'attività, saranno contabilizzati dal Comune e comunicati al Gestore per il loro inserimento nella relazione di cui al successivo articolo 14.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 11 di 26

Art. 14 – Relazione sulla gestione

Entro il 1° novembre di ogni anno il Gestore si impegna a presentare all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune, una rendicontazione dei costi al 30 settembre ed un proiezione dei costi al 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito e, per conoscenza, al Comune una relazione annuale concernente il servizio dalla quale emerge:

- l'ammontare complessivo dei costi sostenuti, distinti per tipologia, e gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- l'ammontare complessivo delle fatture emesse, l'importo incassato, quello da incassare e le procedure attivate per il recupero dei morosi;
- l'individuazione di eventuali problematiche emerse in corso d'anno;
- l'indicazione del risultato di gestione, in termini di avanzo o del disavanzo.

Nella quantificazione dei costi imputabili al servizio dovrà essere tenuto conto anche dei costi sostenuti direttamente dal Comune per il personale in comando presso il Gestore e per l'utilizzo di mezzi e risorse strumentali di proprietà comunale.

I costi afferenti il servizio sostenuti direttamente dal Comune dovranno essere rimborsati all'amministrazione comunale.

In sede di rendicontazione sono permesse compensazioni tra le poste a credito e quelle a debito del Comune.

Art. 15 – Concessione in uso del suolo e del sottosuolo

Il Comune, per tutta la durata dell'affidamento delle gestioni oggetto del presente Contratto di servizio, concede gratuitamente al Gestore il diritto di uso del suolo e sottosuolo di sua proprietà, incluse le aree pubbliche e le loro pertinenze, occorrenti per il mantenimento, la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali necessari alla gestione dei servizi di acquedotto e fognatura di cui al presente contratto.

Il Gestore, quando esegue interventi e opere sul suolo pubblico o nel sottosuolo per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, deve provvedere al ripristino dei luoghi manomessi secondo criteri di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte, ottemperando a tutte le prescrizioni relative (comunali o statali) al fine di contenere, nei limiti del possibile, i disagi per i cittadini.

Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro, le disposizioni del vigente codice della strada e le norme di igiene e sanità.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità del Gestore inerenti l'erogazione del servizio

Il Gestore è obbligato a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative, in relazione alle attività di cui al presente contratto.

Il Gestore, in base alle norme vigenti, è esclusivamente responsabile verso gli utenti ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Gestore stesso.

In caso di danni arrecati da terzi ad impianti e mezzi di proprietà o utilizzati dal Gestore, lo stesso provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 12 di 26

Art. 17 – Risorse umane e strumentali per lo svolgimento del servizio

Per l'espletamento dell'attività conferita in parola il Gestore impiega proprio personale dipendente, per il quale osserva ogni norma legislativa e regolamentare vigente in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

Il Gestore si avvarrà delle prestazioni rese da personale dipendente comunale, in posizione di **comando e/o di distacco**, con costi rendicontati ai sensi dell'art. 14 in giorni, orari e luoghi compatibili con le condizioni previste dal contratto in essere con il Comune. Spetterà al Gestore effettuare la valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e della produttività, sulla base dei criteri e dei modelli appositamente approvati dal Comune in sede di contrattazione decentrata.

Il Gestore si dota di attrezzature idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio ovvero provvede all'affidamento ad imprese terze di particolari fasi dello stesso, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il Comune potrà concedere in uso al Gestore i beni strumentali attualmente in dotazione al personale dipendente per l'espletamento del servizio (automezzi, attrezzature, beni di consumo, hardware, software...) mediante stipulazione di appositi contratti di nolo o comodato. Potrà altresì concedere l'utilizzo del materiale di consumo depositato presso il magazzino comunale, individuato nell'eventuale allegato, da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

Art. 18 – Personale e vestiario

E' fatto obbligo al Gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso; il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con indicazione dell'unità di appartenenza.

Art. 19 – Obblighi verso gli utenti connessi all'attività

Il Gestore si impegna, compatibilmente con le possibilità tecniche di approvvigionamento della rete esistente e con precedenza per gli usi umani, ad assicurare agli utenti la disponibilità di acqua potabile; si impegna inoltre, compatibilmente con le possibilità tecniche di trasporto delle reti, a garantire il normale deflusso delle acque di scarico e piovane.

Il Gestore si impegna ad erogare il servizio con regolarità e continuità ed a contrattare con chiunque richieda l'erogazione del servizio osservando la parità di trattamento nei rapporti con i clienti.

Il Gestore potrà ricorrere a sospensioni temporanee del servizio per necessità di manutenzione degli impianti, per esigenze tecniche non prevedibili o per cause di forza maggiore. Ove si tratti di sospensioni programmate provvederà a darne comunicazione con adeguato anticipo, adottando le misure necessarie a contenere il disagio degli utenti. I casi suddetti non costituiranno titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi.

Art. 20 – Manutenzione rete, impianti, manufatti e altre dotazioni patrimoniali

Il Gestore garantisce di conservare in efficienza le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti lo stesso, provvedendo ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione, l'esercizio degli stessi, le verifiche e gli interventi necessari a garantire la regolare continuità dell'esercizio e la normale conservazione degli impianti come indicato all'art. 7.

L'erogazione del servizio comporta in particolare lo svolgimento delle seguenti attività da parte del Gestore:



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 13 di 26

- controllo del buon funzionamento delle reti e dei manufatti, delle apparecchiature e degli impianti ad esse funzionalmente connessi e rientranti nei limiti del servizio;
- verifica e manutenzione conservativa di reti, impianti e manufatti provvedendo ai necessari interventi per garantire e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi di scarico;
- interventi a richiesta o secondo necessità di pulizia e spurgo di condotte e manufatti rientranti nei limiti dell'attività svolta, mediante utilizzo di idonee attrezzature;
- carico, trasporto e smaltimento in conformità alla legislazione vigente dei reflui provenienti dalle attività di cui al punto precedente;
- verifica e manutenzione delle stazioni di sollevamento;
- predisporre un servizio di reperibilità e pronto intervento in grado di garantire gli interventi di emergenza.

Art. 21 – Esecuzione interventi sulle reti

Il Gestore, prima di iniziare lavori nel suolo e sottosuolo pubblico, nonché nelle aree pubbliche e loro pertinenze dovrà, salvo le urgenze che comunque dovranno essere segnalate il primo giorno utile dall'evento, darne comunicazione scritta all'ufficio tecnico ed all'ufficio Polizia Municipale del Comune precisando:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- descrizione sommaria dei lavori;
- assistente ai lavori per il Gestore;
- estremi dell'impresa eventualmente incaricata dei lavori e responsabile degli stessi;
- date di inizio e termine dei lavori;
- ingombro previsto del suolo pubblico.

Qualora entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma non pervenga indicazione contraria, il Gestore sarà ritenuto autorizzato a procedere senza ulteriore indugio all'esecuzione dei lavori.

In caso di interventi urgenti il Gestore avvertirà telefonicamente la polizia municipale ed inoltrerà una segnalazione scritta all'ufficio tecnico comunale.

Fatti salvi i casi di urgenza, per i lavori che dovessero rendere necessaria la chiusura totale o parziale del traffico dovrà essere inoltrata dal Gestore specifica richiesta al fine di predisporre la necessaria ordinanza in materia.

Le tubazioni e le opere interrato saranno posate al di sotto del suolo alla profondità che risulterà più opportuna, secondo norme di buona tecnica, nel rispetto della vigente normativa in materia. I lavori di scavo e reinterro ed il ripristino delle pavimentazioni manomesse dovrà essere realizzato secondo norme di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte. Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro e le disposizioni del vigente codice della strada.

Art. 22 – Allacciamento di nuove utenze all'acquedotto comunale

L'allacciamento alla rete acquedottistica comunale potrà essere realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni specificate nell'offerta formulata all'utente ai sensi dell'articolo 8, così come espressamente accettate dall'utente.

Il Gestore potrà concordare con l'utente che i lavori propedeutici alla realizzazione dell'allaccio (realizzazione di scavi e pozzetto, posa dei tubi ecc.) vengano effettuati direttamente da quest'ultimo attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore. In tal caso a quest'ultima competerà una funzione di controllo e verifica dei lavori, nonché l'esecuzione materiale dell'allaccio del nuovo utente alla rete pubblica.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 14 di 26

I contatori saranno posizionati sulla proprietà privata a ridosso della proprietà pubblica, e la posa materiale del tubo dal contatore fino al punto di presa dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal Gestore come previsto nel Regolamento.

Le condizioni e le modalità per l'esecuzione degli allacciamenti, rinunce, subentri e prestazioni a carico dei richiedenti dovranno essere compatibili con le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale del S.I.I.

L'attivazione della somministrazione potrà essere effettuata solo dal personale del Gestore, o da essa autorizzato, che provvederà ad ogni apertura, chiusura, al cambio o spostamento del misuratore in base alla richiesta dell'utente.

I costi da addebitare all'utenza per nuovi allacciamenti, subentri e/o variazioni così come le relative modalità tecniche sono regolamentati dal "Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato" approvato dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 12 del 4 aprile 2014.

Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 23 – Allacciamento e scarico in pubblica fognatura

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà tramite il Gestore che ne curerà l'istruttoria verificando la regolarità delle istanze dei richiedenti e della documentazione prodotta, nonché la conformità delle stesse al vigente regolamento comunale ed alle disposizioni di legge.

Al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente agli impianti di fognatura interni degli insediamenti civili e/o produttivi al fine di verificare la conformità delle opere alle prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo.

Le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione saranno poste a carico del richiedente e sono stabilite in base al tariffario approvato con deliberazione n.12 del 4 aprile 2014 del Consiglio Provinciale di Sondrio, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Il Gestore assume l'obbligo di rendere disponibile il servizio di fognatura nel Comune a tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che siano collocati in zone ove già esiste la rete fognaria, nel rispetto dei parametri di scarico ammessi dalla vigente disciplina.

Sono a totale carico e responsabilità dei clienti l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a monte del punto di immissione nella rete pubblica che, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti.

I clienti non potranno violare le norme igieniche e di sicurezza previste dal Regolamento Comunale di gestione del S.I.I. e da leggi vigenti.

Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 15 di 26

Art. 24 – Investimenti

Per investimenti s'intendono gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del S.I.I..

Gli investimenti del Gestore sono definiti dal programma degli interventi adottato dall'Ufficio d'Ambito in sede di approvazione del piano d'ambito di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 richiamata in premessa.

Le parti potranno concordare sulla necessità di ulteriori interventi non previsti negli obiettivi posti dal piano d'ambito ed il Gestore si farà carico di segnalare all'Ufficio d'Ambito la problematica con relativa relazione tecnica ed economica dell'intervento. Solo con l'idonea copertura ai correlati costi d'investimento da parte dell'Ufficio d'Ambito si potrà calendarizzare l'intervento

Art. 25 – Obblighi per gli utenti

Il Gestore è autorizzato a proibire agli utenti di modificare, manomettere e comunque alterare le opere e gli impianti o di eseguire interventi tali da compromettere l'igienicità, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Nel caso in cui venissero riscontrate modificazioni o manomissioni il Gestore è autorizzato ad effettuare gli interventi necessari sui propri impianti per ripristinare il precedente stato degli stessi e consentire le condizioni di igiene e sicurezza necessarie, addebitando le spese conseguenti al responsabile della manomissione di quanto accaduto.

Viene definito che l'esercizio e la manutenzione degli impianti di acquedotto a valle del punto di consegna, eccezion fatta per gli apparecchi di misura come da regolamento comunale, siano totalmente a carico e sotto la responsabilità del relativo proprietario o, per esso, degli utenti i quali, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti e con l'addebito all'utente stesso delle relative spese.

Art. 26 – Carta dei servizi

Alla stipula del presente contratto la Carta dei Servizi adottata sarà quella del Gestore, conforme allo "Schema tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato - D.G.R. Lombardia 1 ottobre 2008 - n. 8/8129" ed approvata, come schema, con deliberazione n. 15 dell'8 maggio 2013 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, con parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di cui alla delibera n. 1 del 25 giugno 2013 ed approvata dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 34 del 27 settembre 2013.

Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio per renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza.

Art. 27 – Verifica del rispetto del livello del servizio previsto

Attraverso la relazione annuale predisposta dal Gestore ai sensi dell'articolo 14 e le indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza previste dall'articolo 5, il Comune potrà monitorare il rispetto dei livelli del servizio prescritti dal presente contratto e dalla Carta dei servizi di cui al precedente articolo 26.

Art. 28 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze.

Il Comune si impegna a preavvisare il Gestore prima di iniziare lavori che possano in qualche modo pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 16 di 26

Il Comune comunicherà al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa. In occasione di approvazione di regolamenti ovvero di atti generali o provvedimenti che possano incidere sui servizi e sulle attività affidati con il presente contratto, il Comune valuterà preliminarmente le osservazioni del Gestore.

Il Comune terrà preventivamente informato il Gestore dei lavori che lo stesso intende eseguire sul suolo o nel sottosuolo pubblico e che possono interferire con le reti e gli impianti necessari alla gestione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

Il Comune dovrà impartire ai soggetti che si apprestano a realizzare nuove costruzioni (o a ristrutturare fabbricati già esistenti) che dovranno essere collegati alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura, tutte le prescrizioni di carattere generale che verranno preventivamente concordate con gli uffici del Gestore. Si impegna inoltre a segnalare, con cadenza almeno mensile, l'elenco dei nominativi nei confronti dei quali sono state rilasciati titoli abilitativi all'edificazione (permessi di costruire, dia, ecc.).

Il Comune dovrà prescrivere ai professionisti che si approssimano a progettare e alle imprese che si apprestano ad eseguire opere che possono interferire con le reti, gli impianti, le dotazioni tecniche dei servizi di acquedotto e fognature, l'obbligo di assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di dar corso alle progettazioni e di iniziare i lavori, comunicando, in quest'ultimo caso, la data di inizio degli stessi.

I tecnici del Gestore durante l'esecuzione di lavori di cui trattasi hanno diritto di visitare i cantieri segnalando al responsabile di cantiere dell'esecutore dei lavori, alla direzione dei lavori ed al Comune le eventuali situazioni di pericolo.

Art. 29 – Vigilanza e controllo comunale

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Comune può effettuare il controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale, finanziaria e tecnica del Gestore, con accesso a documenti e atti, per verificare la corretta e sana gestione.

Il Comune eserciterà il controllo sulle attività oggetto del presente contratto. Allo stesso è riservato il diritto di eseguire, a mezzo di proprio tecnici, le visite e i controlli che riterrà necessari ed opportuno. Il Gestore dovrà partecipare al controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Comune provvede ad effettuare le relative segnalazioni all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Gestore, con invito a provvedere tempestivamente.

Il Gestore è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Art. 30 – Scioglimento del Gestore

In caso di scioglimento del Gestore dovranno essere regolati gli eventuali corrispettivi dovuti in relazione alla Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito.

Allo scadere del presente contratto il Gestore è comunque impegnato a proseguire nella gestione ordinaria del servizio in attesa dell'assunzione da parte dell'Ufficio d'Ambito Comune dei provvedimenti formali relativi.

Art. 31 – Risoluzione del Contratto

Alla risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 17 di 26

Art. 32 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Regolamento Comunale del S.I.I. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Per tutte le controversie, non altrimenti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Tribunale competente sarà quello di Sondrio.

Le parti si impegnano entro la fine del contratto ad aggiornare e restituire su supporto digitale il rilievo delle reti tecnologiche di tutti i sottoservizi.

Art. 33 - Clausola atta a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali

Come previsto dall'art. 49 comma 9 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i e dall'art. 173 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di subentro del Gestore ad altro soggetto, valgono le disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali. A tal fine verranno garantiti dal Gestore il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigente. Gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative qualora risultino condizioni di miglior favore.

Art. 34 - Documenti Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto di Servizio:

- *protocollo d'intesa, di seguito riportato;*
- *regolamento del SII, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;*
- *carta dei servizi del SII di S.Ec.Am. S.p.A., approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;*
- *modulistica contrattuale propria del gestore d'ambito:*
 - *richiesta di allacciamento acquedotto;*
 - *modulistica contrattuale: richiesta di allacciamento fognatura;*
 - *modulistica contrattuale: richiesta parere preventivo;*
 - *modulistica contrattuale: richiesta certificazione continuità idrica;*
 - *modulistica contrattuale: modulo privacy;*
 - *modulistica contrattuale: comunicazione IBAN;*
 - *modulistica contrattuale: cessazione utenza;*
 - *modulistica contrattuale: voltura utenza;*
 - *modulistica contrattuale: richiesta di rimborso perdita;*
 - *modulistica contrattuale: modulo reclami scritti;*
 - *modulistica contrattuale: modulo segnalazioni.*

Per il Comune

Per il Gestore



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 18 di 26

PROTOCOLLO D'INTESA allegato e parte integrante del Contratto di servizio

Il Comune di _____, con sede in _____ n° __, C.F. _____ nella persona del Sig. _____ che interviene nel presente documento nella sua qualità di _____;

S.Ec.Am. S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Trieste 36/A, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Amministratore Delegato della medesima;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n°12 del 04 aprile 2014 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha deliberato lo schema di convenzione per l'affidamento a S.Ec.Am. S.p.A. del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio a far data dal 1 luglio 2014 per la durata di venti anni;
- con il medesimo atto il Consiglio Provinciale di Sondrio ha, tra l'altro, deliberato:
 - di individuare S.Ec.Am. S.p.A. quale gestore, nell'intero territorio di ciascun Comune, del servizio di acquedotto ad usi civili, fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;
 - di dare atto che la gestione di S.Ec.Am. S.p.A. diverrà operativa dopo che il Comune e la predetta Società ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, da sottoscrivere tra le parti;
 - che l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 19 di 26

- con deliberazione n°34 del 27 settembre 2014 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha deliberato le linee guida per il contratto di servizio;
- che l'Ufficio Tecnico del Comune di _____ ha indicato le seguenti priorità di interventi urgenti e necessari da realizzarsi sulla rete idrica e fognaria del Comune di _____ come da allegato "A" al presente protocollo;

CONCORDANO

- aspetto economico: S.Ec.Am. S.p.A. ha predisposto un quadro economico quale preventivo di massima per la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'anno ____ che viene allegato al presente "protocollo d'intesa" sotto la lettera "B". L'allegato è stato redatto utilizzando i dati forniti dagli uffici preposti del Comune di _____, sulla base dell'andamento storico del servizio oggetto del presente atto e, così come previsto all'art. 14 del "contratto di servizio", sarà cura di S.Ec.Am. S.p.A. presentare una rendicontazione tecnico – economico annuale dettagliata sul servizio erogato indicando i costi effettivi sostenuti. Le quote di mutuo rimborsate da S.Ec.Am. S.p.A. saranno quelle indicate nel Piano d'Ambito approvato con delibera di Consiglio Provinciale di Sondrio n.11 del 4 aprile 2014 e successivi aggiornamenti, mediante emissione di regolare fattura da parte del Comune e previo visto dell'Ufficio d'Ambito.
- aspetto tecnico: le parti convengono che gli interventi - investimenti di cui all'allegato "A" saranno oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di realizzazione sulla base del Piano d'Ambito approvato. Per gli interventi realizzati da S.Ec.Am. si provvederà ad una rendicontazione degli stessi con i dettagli tecnici ed economici delle opere realizzate.
- realizzazione interventi: si riporta il testo della delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.12 del 7 aprile 2014 con la quale sono stati definiti i "criteri per la regolazione della realizzazione degli interventi connessi al SII che risultano nelle previsioni, o in successivi stati più avanzati, dei soggetti competenti":



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 20 di 26

- se per un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato, alla data del 31 maggio 2014, sono già stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via definitiva:

- *il soggetto competente:*
 - *portà avanti l'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso;*
 - *entro il 30 giugno 2014 trasmette all'Ufficio d'Ambito il progetto e, a fine lavori, la contabilità finale, disegni compresi;*
 - *entro il 30 giugno 2014 comunica all'Ufficio d'Ambito eventuali mutui accesi per il finanziamento dell'intervento e fornisce piano d'ammortamento e tutta la documentazione relativa;*
- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*
 - *prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario.*

In questi casi gli eventuali mutui accesi dai soggetti competenti entro il 30 giugno 2014 verranno ricompresi nel Piano Economico Finanziario e, in conseguenza, verranno rimborsati dal gestore d'ambito a valere sulla tariffa del SII.

Nessuna altra forma di finanziamento impiegata dai gestori temporanei potrà essere rimborsata dal gestore d'ambito.

- se un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da gravare sulla tariffa del SII e alla data del 31 maggio 2014 non sono ancora stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via definitiva:

- *il soggetto competente:*
 - *interrompe l'iter per la realizzazione dell'intervento in qualunque fase si trovi;*
 - *entro il 30 giugno 2014 trasferisce tutta la documentazione inerente l'intervento all'Ufficio d'Ambito;*
- *l'Ufficio d'Ambito:*
 - *valuta la priorità dell'intervento su scala provinciale;*
 - *dà mandato al gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.) di realizzare le opere secondo le priorità stabilite;*
- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 21 di 26

- realizza le opere su mandato dell'Ufficio d'Ambito e ne assume la gestione, comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario.

In questi casi la quota di finanziamento prevista a carico dei soggetti competenti dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio d'Ambito; la rimanente quota di finanziamento sarà a carico della tariffa del SII. L'intervento verrà inserito nell'elenco provinciale delle opere da realizzare a cura del gestore d'ambito, e sarà subordinato all'ottenimento del parere favorevole da parte della Conferenza dei Comuni e all'approvazione da parte della Provincia.

- se un intervento inerente il Sistema Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da non gravare in alcun modo sulla tariffa del SII (ovvero è interamente finanziato con fondi propri di bilancio e/o con contributi a fondo perso, in assenza di mutui accesi allo scopo):

- *il gestore temporaneo:*
 - *trasmette gli elaborati progettuali all'Ufficio d'Ambito per la loro approvazione;*
 - *ottenuto il nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito, porta avanti l'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso;*
 - *a fine lavori trasmette all'Ufficio d'Ambito la contabilità finale, disegni compresi;*
- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*
 - *prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa.*

Questi criteri non si applicano agli interventi aventi codice da 1 a 12 ricompresi nel Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, al paragrafo "interventi prioritari relativi ai segmenti fognatura e depurazione".

Per questi interventi si ritiene opportuno che sia direttamente il soggetto attuatore, indicato nel Piano degli Investimenti, a proseguire con l'iter per la realizzazione delle opere, anche considerata la necessità di rispettare i tempi assegnati dagli Enti che hanno disposto i contributi.

In questi casi il finanziamento è già stabilito nel Piano e l'operato della stazione appaltante sarà soggetto a sorveglianza da parte del gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.).



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 22 di 26

- personale: S.Ec.Am. S.p.A. si riserva la necessità di chiedere collaborazione del personale tecnico - operativo del Comune di _____, che autorizza, per il recepimento di tutte le conoscenze sul comparto costituente la rete idrica e fognaria. Detta richiesta sarà formalizzata via fax o mail al Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune. Nei primi mesi di gestione, detti interventi potranno essere richiesti anche durante il servizio di reperibilità. A tal fine il Comune comunicherà per iscritto un numero di telefono raggiungibile anche dopo il normale orario di lavoro. Al termine di ogni intervento effettuato, S.Ec.Am. invierà all'Ufficio Tecnico del Comune apposito rapportino riepilogativo. Ogni tre mesi il Comune di _____ provvederà ad emettere fattura a S.Ec.Am. S.p.A. per le prestazioni indicate nei rapportini riepilogativi.
- tariffe del servizio: per la gestione del SII viene utilizzato il tariffario costituito dall'allegato 4 alla convenzione di affidamento del SII dei comuni dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio, approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Sondrio n.12 del 4 aprile 2014 su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 6 del 19 febbraio 2014, previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni con delibera n. 2 del 5 marzo 2014.
- ufficio clienti: il Comune di _____ e S.Ec.Am. concordano sulla possibilità, necessità di avere uno sportello clienti in _____ concordato di volta in volta, in base alle richieste dell'utenza e nei periodi di fatturazione dei consumi di acqua. Il Comune di _____ metterà a disposizione degli spazi all'interno del palazzo comunale in _____, Via _____ n° __; S.Ec.Am. provvederà con proprio personale nel presenziare l'ufficio nei giorni concordati. Così come previsto all'art. 17 del "contratto di servizio", inoltre, il Comune potrà mettere a disposizione di S.Ec.Am. S.p.A. quanto necessario per le postazioni di lavoro. In tal caso, per tutte le attrezzature utilizzate, (automezzi, beni di consumo, hardware, software...) si provvederà alla stipula di appositi contratti di nolo o comodato.
- fatturazioni: così come previsto all'art. 9 "bollettazione e incassi" del "Contratto di Servizio" relativamente alla data di fatturazione dei consumi idrici, del numero di rate e delle rispettive scadenze, si concorda che per l'anno _____ l'emissione avverrà in un'unica fattura nel mese di _____ dilazionando il pagamento nei mesi di _____ e _____ 201__, salvo diversi obblighi di Legge.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 23 di 26

- comunicazione all'utenza: le parti convengono che con l'emissione della fattura relativa all'addebito dei consumi idrici per il periodo _____ verrà allegata a tutti gli utenti una informativa (allegato "C") con i riferimenti utili del nuovo gestore il servizio idrico.
- carta dei servizi: a decorrere dal _____, con la gestione del servizio da parte di S.Ec.Am. S.p.A., la carta dei servizi adottata sarà la medesima della società, redatta in ottemperanza alle normative vigenti, secondo lo schema disposto dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, con deliberazione n. 15 dell'8 maggio 2013 del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme della Conferenza dei Sindaci, di cui alla delibera n. 1 del 25 giugno 2013 ed approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34 del 27 settembre 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di _____

(_____)

Per S.Ec.Am. S.p.A.

(_____)



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 24 di 26

ALLEGATO "A" al Protocollo d'Intesa

Interventi – investimenti

Il sottoelencato elenco di interventi, contenuti nel Piano d'Abito approvato, saranno oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di realizzazione, nonché l'effettivo realizzatore delle opere.

LAVORI DA ESEGUIRE SU ACQUEDOTTI

LAVORI DA ESEGUIRE FOGNATURE



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 25 di 26

ALLEGATO "B" al Protocollo d'intesa

Preventivo gestione Servizio Idrico Integrato anno _____

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO _____.

- Spese tecniche + analisi, amministrative generali e bollettazione;
- Costo del personale;
- Costi di gestione delle reti (spurghi, riparazioni, etc.);
- Altri costi;
- Energia elettrica;
- Quota capitale + interessi passivi su mutui;
- Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- Manutenzioni;
- Quota ATO;
- Canoni Regione Lombardia;
- Previsione interventi straordinari:
- Ammortamenti;
- Imposte;
- Costi di gestione depuratore;
- Ricavi acquedotto;
- Ricavi "collettamento e Depurazione";
- Ricavi "fognature".



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 26 di 26

ALLEGATO "C" al Protocollo d'intesa

secam SPA



SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA
E L'AMBIENTE

COMUNE DI

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

A partire dal _____ la gestione delle reti di acquedotto e fognatura (Servizio Idrico Integrato) è stata affidata a S.Ec.Am. S.p.A.-

Per guasti e perdite alle reti è disponibile il servizio di pronto intervento che risponde ai seguenti numeri:

ufficio idrico _____: tel. 0342 _____, fax 0342 _____;

ufficio idrico _____: tel. 0342 _____, fax 0342 _____;

*fuori dall'orario di lavoro, compreso sabato e festivi: **cellulare** _____.*

Per allacciamenti alle reti acquedotto e fognatura, stipula revoca o voltura contratti di fornitura, comunicazione lettura contatori, segnalazioni e reclami, ecc., tutti gli utenti potranno fare riferimento a:

- ufficio S.Ec.Am. a _____ (SO), Via _____, _____ - Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____;
- ufficio S.Ec.Am. a _____ (SO), Via _____, _____ - Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____;
- mail: idrigo@secam.net web www.secam.net.

Gli uffici Comunali rimarranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e per tutte le informazioni necessarie.

Sul Sito del Comune di _____ www.comune._____.so.it sono pubblicati i seguenti documenti:

Contratto di Servizio, Carta dei servizi ed il Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Contatti – ufficio clienti:

S.Ec.Am. S.p.A.:

Via _____, _____ - 230 _____

Mattino: aperto dalle ore _____ alle ore _____;

pomeriggio: aperto dalle ore _____ alle ore _____;

Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____

Via _____, _____ - 230 _____

Mattino: aperto dalle ore _____ alle ore _____;

pomeriggio: aperto dalle ore _____ alle ore _____;

Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____ - mail: idrigo@secam.net

Comune di _____:

aperto da lunedì a venerdì dalle _____ alle _____

Tel. _____



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 4

ALLEGATO 4

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

"DISCIPLINARE TECNICO DEL SII"

Il presente disciplinare tecnico regola la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione.

Art.1 Si determinano di seguito le caratteristiche tecniche relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

ALLACCIAMENTI

N.	Descrizione
1	Allacciamento standard su strada sterrata su proprietà pubblica comprende: scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (<i>collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale^{nota 1} completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16 , curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore, valvola di ritegno OTTONE FF, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio</i>), reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per la realizzazione delle opere.
2	Allacciamento standard su strada asfaltata, su proprietà pubblica comprende: scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (<i>collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale^{nota 1} completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16 , curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore, valvola di ritegno OTTONE FF, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio</i>) reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, ripristino della pavimentazione stradale con tout venant, con successiva fresatura e stesura del tappetino d'usura da eseguirsi a scavo assestato, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per realizzazione delle opere.

Nota 1. La posa della saracinesca di intercettazione stradale con relativo chiusino e asta di manovra garantisce una migliore gestione dell'utenza idrica. In caso di perdite o rotture sull'allacciamento infatti, lo stesso può essere escluso dalla distribuzione e riparato, senza interruzioni di servizio su altre utenze allacciate sul medesimo ramo di acquedotto pubblico.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 4

Art.2 Si determinano di seguito i corrispettivi previsti per le spese tecnico-amministrative relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

I. CORRISPETTIVI PER SERVIZI ACQUEDOTTO

Interventi e sopralluoghi	u.m	€
Chiusura/riapertura presa, sopralluoghi per ragioni infondate o comunque imputabili all'Utente	Cad.	30,00
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	100,00
Interventi per richiesta infondata dell'Utente	Cad.	30,00

Spese contrattuali e di istruttoria	u.m	€
Nuovo contratto/Spese di semplice attivazione senza manovra contatore	Cad.	45,00
Diritto fisso per subentro utenza compreso intervento apertura contatore	Cad.	50,00
Cessazione della fornitura (senza subentro)	Cad.	50,00
Istruttoria pratiche per abbuono perdite idriche (comprensivo di sopralluogo di controllo)	Cad.	30,00
Istruttoria e progetto pratiche su strade provinciali escluse tasse e imposte	Cad.	180,00
Istruttoria e progetto pratiche ANAS escluse tasse e imposte	Cad.	350,00
Istruttoria e approvazione emissione parere progetto piani attuativi	Cad.	50,00
Istruttoria per emissione pareri pratiche antincendio	Cad.	50,00
Invio sollecito di pagamento	Cad.	10,00
Disattivazione per insoluto	Cad.	50,00
Attivazione per insoluto	Cad.	50,00
Rimborso spese per istruttoria pratica per prescrizione termini	Cad.	50,00



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 4

Verifica contatore	u.m.	€
Per verifica c/o l'Utente e/o laboratorio della società se presente	Cad.	150,00
Per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati contatori fino DN 30	A preventivo	
Per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati contatori > DN 30	A preventivo	

2. CORRISPETTIVI PER SERVIZI FOGNATURA

Allacciamento fognatura per scarichi domestici	u.m.	€
Quota base per ogni allacciamento/autorizzazione	Cad.	100,00

Per scarichi industriali	u.m.	€
A preventivo		

3. INTERVENTI E SOPRALLUOGHI

Richieste di sopralluoghi	u.m.	€
Sopralluoghi per verifiche, allacciamenti e/o per ragioni infondate o comunque imputabili al richiedente	Cad.	50,00
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	100,00

4. ATTIVITA' DI VERIFICA E COLLAUDO PER ALLACCIAMENTO

<p>Attività di verifica, collaudo su lavori fatti da terzi Sono comprese le seguenti attività: Istruzione pratica compresi: acquisizione dati utenza e indirizzo allacciamento, verifica idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice con acquisizione documenti (nominativo saldatori e patentino saldatura), acquisizione certificati materiali utilizzati. Sopralluogo con verifica visiva dei lavori idraulici ed edili eseguiti : tubazioni- scavo - riempimento - pozzetto utenza - chiusini - con verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche del gestore SII Acquisizione certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e collaudo idraulico redatto secondo norma UNI . Rilievo fotografico e acquisizione dati per restituzione cartografica dell'opera nel database aziendale Redazione verbale di sopralluogo e verifica</p>	Cad.	€ 140,00
---	------	-----------------



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 4

5. ALTRI COSTI:

Altri costi	u.m.	€
A preventivo		

Art. 3 Condizioni Generali

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti che vengono eseguite da terzi il gestore unico è esonerato della propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fronte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria, salvo il diritto da parte del gestore unico ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti realizzati da terzi il gestore unico è incaricato e responsabile delle apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.

Eventuali particolari richieste da parte dell'utenza dovranno essere valutate dal gestore unico tramite la redazione di appositi preventivi di spesa.

Si evidenzia che l'attività effettuata da terzi non può essere effettuata sulla rete di adduzione e distribuzione principale pertanto il Gestore al momento della richiesta di allacciamento oltre alle specifiche tecniche per la fase di allacciamento specifica, fornirà apposito preventivo per le attività inerenti l'esecuzione dello "stacco" dalla rete principale. Tali attività prevedono anche le manovre sulla rete per la chiusura e riapertura dell'acqua sulla rete principale e gli avvisi alla popolazione che devono essere apposti almeno 24 ore prima dell'intervento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 3

ALLEGATO 5

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

PENALI PER EVENTUALI INADEMPIENZE DEL GESTORE D'AMBITO AGLI OBBLIGHI STABILITI IN CONVENZIONE

Premessa

Il presente documento, che disciplina le penali previste all'art.28 dello schema di convenzione approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.12 del 04 aprile 2014, costituisce quinto allegato allo schema medesimo; a tal proposito vengono modificati opportunamente l'art.28, comma 3, e l'art.34 dello stesso, in forza del mandato conferito dal Consiglio provinciale all'Ufficio d'Ambito di integrare il testo nelle parti non sostanziali.

Appendice A - Penali

Per tutti gli obblighi non ottemperati previsti nello schema di convenzione e nei suoi allegati si applicano le penalità di seguito elencate a far data dal 30° giorno successivo al termine indicato nella diffida ad adempiere da parte dell'Ufficio d'Ambito.

L'importo delle penalità, come determinato ai punti successivi, sarà corrisposto attraverso la escussione parziale o totale della fideiussione.

- 1) Il mancato rispetto degli indicatori di uno degli obiettivi strutturali elencati nella tabella 1 entro i termini fissati, comporterà una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di indicatore temporale e, in caso di indicatore numerico, di euro 2.000,00 per ciascun obiettivo raggiunto con una percentuale inferiore all'80%:

Obiettivo	Indicatore
Predisposizione piano perdite idriche e fognarie	Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3 della Convenzione
Manuale di manutenzione delle opere	Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3 della Convenzione
Catasto degli scarichi	Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3 della Convenzione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 3

Norme tecniche e prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali	Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3 della Convenzione
Dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato	Entro massimo 60 mesi dalla stipula della Convenzione
Ricognizione dei costi operativi per le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano	Entro 9 mesi dal termine di cui all'art. 3 della Convenzione
Quantificazione dei costi ambientali	Entro 9 mesi dal termine di cui all'art. 3 della Convenzione
Inventario fisico per categoria e per Comune dei beni affidati in concessione	Entro massimo 60 mesi dalla stipula della Convenzione
Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato	Entro due (2) mesi dalla relativa adozione o modifica
Piano di prevenzione delle emergenze idriche	Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3 dell Convenzione
Andamento piano interventi 2014	
✧ Conclusione del singolo intervento (ad eccezione del TLC e misuratori di portata sui serbatoi)	Attestazione da parte del gestore d'ambito dello Stato di Avanzamento Lavori al 31.12.2014
✧ Serbatoi da dotare di TLC e misuratori di portata	Attestazione da parte del gestore d'ambito del numero di serbatoi effettivamente dotati di TLC e misuratori di portata al 31.12.2014 sui 136 previsti

Tabella 1 – Obiettivi strutturali indicati in Convenzione

Si precisa che:

- in caso di mancato rispetto degli indicatori di più obiettivi strutturali contemporaneamente, l'ammontare della penale è da intendersi come somma delle penali per le singole inottemperanze;
- l'attestazione da parte del gestore che costituisce indicatore numerico deve essere trasmessa all'Ufficio d'Ambito entro il giorno 15 del mese di gennaio 2015;
- per gli interventi finanziati attraverso il ricorso al mercato del credito, anche in relazione a quanto previsto all'art.31 dello schema di convenzione, al fine di considerare l'indicatore numerico del realizzato condizionato all'ottenimento dei prestiti, il gestore dovrà preventivamente segnalare all'Ufficio d'Ambito gli estremi del finanziamento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 3

- 2) Il mancato raggiungimento di almeno il 95% nella rilevazione del raggiungimento degli indicatori di cui alla Carta dei Servizi comporterà una penale di euro 500,00 per ciascun indicatore.

- 3) L'indicatore di percezione complessiva del servizio è l'insieme di:
 - ▲ valutazioni quantitative, determinate da una serie di evidenze oggettive e misurabili quali ad esempio: numero dei reclami e tempi di risposta, tempi medi di attesa agli sportelli aziendali, tempi di preventivazione ed esecuzione dei lavori richiesti, ed in generale gli indicatori quantitativi previsti dalla Carta dei Servizi;
 - ▲ valutazioni qualitative conseguenti all'indagine di Customer satisfaction.Una riduzione dell'indicatore di percezione complessiva del servizio del 10%, o superiore, rispetto all'anno precedente, comporterà una penale di euro 500,00.

- 4) La mancata effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di laboratorio di controllo in una percentuale superiore al 5% del totale previsto comporterà una penale di €. 4.000,00. Verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo tariffe di mercato.

- 5) La mancata trasmissione all'Ufficio d'Ambito delle informazioni obbligatorie previste dallo schema di convenzione e relativi allegati, previa contestazione e diffida ad adempiere da inviare al Legale Rappresentante del gestore d'ambito, comporterà una penale di euro 10,00 al giorno per ogni giorno di ritardo.

Le penali sono dovute tutte in favore dell'Ufficio d'Ambito e non sono liberatorie di eventuali danni e spese arrecati.

La somma delle penali pagate nel corso di un anno non potrà essere superiore al valore delle fidejussioni prestate ai sensi dell'art.28 dello schema di convenzione.

Il gestore d'ambito è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, di cui all'art. 28 dello schema di convenzione, la quale garantisce la corretta gestione del Servizio Idrico Integrato ed opera anche a favore dei Comuni gestiti che, a tal scopo, non richiederanno l'emissione di ulteriore titolo a garanzia per le attività che il Gestore esegue sui territori.

La presente regolazione delle penali sarà soggetta a modificazioni ogni qual volta l'Ufficio d'Ambito lo riterrà opportuno, e comunque non appena definito il piano degli interventi 2015 da realizzare a cura del gestore d'ambito, al fine di influenzare al meglio la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato a beneficio dell'utenza.